

---

# ARCHIVIO SCIALOJA-BOLLA

---

ANNALI DI STUDI SULLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

1.2013

---

---



GIUFFRÈ EDITORE

© Giuffrè Editore - Copia riservata all'autore

ISBN 88-14-18148-9

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2013  
VIA BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: [www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

## INDICE

### Saggi

CARLO ALBERTO GRAZIANI, <i>La terra: oggetto di possesso o bene comune?</i> .....	1
FABRIZIO POLITI, <i>Assesti fondiari collettivi e cultura giuridica. I valori delle proprietà collettive come fondamento di responsabilità civica e quali strumenti di risposta alle sfide contemporanee</i> .....	37

### Ricerche

ANDREA MAIARELLI, <i>L'abutinatum vallis buschicti: origini e sviluppo di un esempio singolare di uso collettivo di beni comuni</i> .....	61
FRANCESCO MUSOTTI, <i>Gli assesti fondiari collettivi nel pensiero di Ghino Valenti e Arrigo Serpieri</i> .....	79
VITTORIO TIGRINO, GIULIA BELTRAMETTI, MARIA ROCCA, ANNA MARIA STAGNO, <i>Terre collettive e insediamenti in Alta Val Trebbia (Appennino ligure): la definizione della località tra sette e novecento</i> ....	105
GIUSEPPE SOCCIO, <i>Usi civici e terre demaniali nel processo di unificazione nazionale</i> .....	157
ROBERTA CUEL, MARIO SIMONI, GIORGIO DAIDOLA, <i>Le risorse collettive in un comune trentino: una gestione sostenibile?</i> .....	181
DANIELE NATILI, <i>Dall'Università agraria all'Ente agrario. Contributo per un altro modo di possedere le terre collettive di Canale Monterano</i> .....	201
ITALO FRANCESCHINI, <i>Beni comuni e finanziamento della comunità. L'affitto degli alpeggi a Pinzolo nella prima età moderna</i> .....	239

### Materiali

CLAUDIA FEDERICO, <i>Applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al giudizio di reclamo in materia di usi civici: sanabilità, con efficacia ex tunc, dei vizi relativi alla vocatio in ius dell'atto di reclamo. Commento a sentenza n. 23440/2012 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Civile</i> .....	261
<i>Gli autori del volume 1.2013</i> .....	281

**TERRE COLLETTIVE E INSEDIAMENTI  
IN ALTA VAL TREBBIA (APPENNINO LIGURE):  
LA DEFINIZIONE DELLA LOCALITÀ  
TRA SETTE E NOVECENTO (\*)**

di VITTORIO TIGRINO, GIULIA BELTRAMETTI,  
MARIA ROCCA, ANNA MARIA STAGNO

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La località negli archivi. — 3. La « Selva » di Casanova: la causa negli anni Venti del Novecento e una consuetudine di conflitti. — 4. Gli interventi del Commissariato e i loro esiti. — 5. Risorse comuni e insediamenti. — 6. Parentele e località: un rapporto ambiguo.


1. *Introduzione.*

A seguito di una serie di campagne di terreno condotte negli ultimi anni da un gruppo di ricercatori delle Università di Genova e del Piemonte Orientale in una zona dell'Appennino ligure ad alta densità di terre collettive, è stata avviata un'indagine sul modo in cui le vicende che le hanno interessate — configuratesi come un intreccio dinamico di diritti, pratiche, negoziazioni — possano contribuire a una definizione storica della località.

---

(\*) Pur derivando il saggio da un lavoro collettivo, la redazione dei paragrafi è da attribuirsi come segue: paragrafo 2 a Maria Rocca, paragrafi 3 e 4 a Giulia Beltrametti, paragrafo 5 ad Anna Stagno, paragrafo 6 a Vittorio Tigrino. Il paragrafo 1 è frutto di un'elaborazione comune. I grafici e le cartografie sono di Anna Stagno. Alcune parti del saggio riprendono G. Beltrametti, *Un esercizio di storia territoriale: fonti e temi in una controversia sui diritti collettivi in Alta Valle Trebbia (XX sec.)*, in R. Cevasco (a cura di), *La natura della montagna. Studi in ricordo di Giuseppina Poggi*, Sestri Levante: Oltre edizioni, 2013, pp. 172-185.

Figura 1: Carta di localizzazione dell'area oggetto delle ricerche.



Il dibattito sul tema della località e le dinamiche legate alla sua « produzione », sono oggetto di riflessione da parte di molte discipline; la storiografia si è interrogata appunto sulla dimensione diacronica, individuando nella discontinuità e nell'aspetto generativo alcune delle chiavi per l'analisi <sup>(1)</sup>.

Le ricerche in corso e di cui si presentano qui i primi risultati hanno inteso incrociare questi temi. A partire da un approccio analitico, basato su casi-studio fortemente localizzati, ci si è rivolti a fonti archivistiche, archeologiche, cartografiche e orali, facendo dialogare procedure e domande di discipline differenti. Da una parte, le fonti documentarie hanno fatto emergere l'esistenza di una parossistica disseminazione di conflitti locali, che articolano la maglia insediativa e strutturano tra Antico Regime e Novecento i confini comunali e parrocchiali, offrendo una lettura perspicua del tema della distrettuazione, proprio alla luce del problema della gestione collettiva delle terre. Dall'altra, il

<sup>(1)</sup> Sul tema si veda il recente volume di A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma: Donzelli, 2011, con la segnalazione di una ricchissima bibliografia. Cfr. inoltre, sul dibattito intorno a un rinnovato interesse per la dimensione spaziale nelle scienze umane, Id., "Un tournant spatial en histoire? Paysages, Regardes, Ressources", *Annales. Histoire, Sciences sociales*, 63, 2008, pp. 1127-1144.

materiale raccolto in indagini di archeologia rurale ha spinto a ipotizzare una relazione diretta tra i cambiamenti nella gestione delle risorse ambientali, la rivendicazione dei diritti collettivi e la trasformazione dell'insediamento, e ha portato ad allargare l'analisi alla questione più generale del rapporto tra popolazione e risorse, uno dei temi attraverso il quale il dibattito sui *commons* ha ripreso vigore negli ultimi anni <sup>(2)</sup>.

Il caso-studio qui analizzato — che si inserisce in un progetto più ampio sulla storia delle proprietà collettive tra Liguria e Piemonte — riguarda i conflitti che contrappongono gli insediamenti di Casanova — oggi frazione del comune di Rovegno — e di Fontanigorda (situati entrambi sullo spartiacque Aveto-Trebbia, in provincia di Genova), ed è relativo a un'area montana caratterizzata storicamente da una cospicua presenza di terre collettive <sup>(3)</sup>. Queste sono ancora oggi in parte esistenti: organizzate in « beni frazionali », costituiti da boschi in stato di abbandono e lembi di praterie contraddistinte dalla presenza di numerose zone umide (localmente denominate *moglie*), sono gestiti — per una porzione significativa — con fini faunistici da una Commissione Paritetica costituitasi nel 1997 tra agricoltori e cacciatori locali di Casanova di Rovegno <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> La letteratura sul tema è vasta, ma vogliamo qui almeno citare il lavoro di A. Ingold su “Les sociétés d'irrigation: bien commun et action collective”, *Entreprise et histoire*, vol. 50, 2008/1, pp. 19-35 in cui l'autrice rilegge storiograficamente il dibattito sulla « tragedia » dei *commons* che era stato originato dall'omonimo testo di G. Hardin (*Science*, 162, 1968, pp. 1243-1258).

<sup>(3)</sup> Il progetto nasce a seguito di un primo incontro, promosso dal CAST (Centro per l'analisi storica del territorio, Università del Piemonte Orientale) e dal LASA (Laboratorio di archeologia e storia ambientale, Università di Genova), tenutosi ad Alessandria nell'aprile del 2010: cfr. V. Tigrino (a cura di), *Demani collettivi e common resources. Tra ricostruzione storiografica ed accertamento amministrativo e giudiziario*, in corso di pubblicazione. Rispetto ad altre regioni, la Liguria e il Piemonte non dispongono a oggi di sintesi storiche sul tema; casi studio localizzati, di cui si renderà conto nel testo, hanno però fornito spunti interessanti e generali rispetto al dibattito sulla storia della proprietà collettiva, soprattutto per l'età moderna. Per una bibliografia più circostanziata sul caso ligure si rimanda a A. M. Stagno, V. Tigrino, “Beni comuni, proprietà privata e istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIII-XX secolo)”, *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva*, vol. 1/2012, pp. 261-302 (cui si rimanda anche per i riferimenti più generali). Il tema dei *commons*, come è noto, ha suscitato in questi ultimi anni anche in storiografia un rinnovato interesse: ci si limita qui a segnalare il volume curato da G. Alfani e R. Rao, *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano: Franco Angeli, 2011.

<sup>(4)</sup> La Commissione Paritetica agisce sulla ZRC (Zona di ripopolamento e cat-

I primi studi sull'area, che hanno avuto inizio una decina di anni fa, partivano dalla constatazione della presenza di particolari biodiversità vegetali e animali e di tracce di interesse per la storia ambientale, indagate dal Laboratorio di archeologia e storia ambientale (LASA) dell'Università di Genova nelle loro dinamiche storiche e nelle trasformazioni che le hanno caratterizzate <sup>(5)</sup>. Queste ricerche hanno permesso di dimostrare come l'attuale complessità geografica e ambientale dell'area sia connessa ai passati sistemi multipli di gestione delle risorse ambientali, di cui restano ancora oggi tracce leggibili sul terreno. Le procedure dell'ecologia storica e dell'archeologia di superficie hanno documentato un passato agro-silvo-pastorale estremamente articolato (e non più evidente), ricostruendo la presenza storica di faggete, castagneti terrazzati, pascoli alberati, boschi pascolati, praterie, oltre che di prati alternativamente pasturati e sottoposti a coltivazione temporanea, e di zone umide gestite in funzione del pascolo e dell'agricoltura <sup>(6)</sup>. Le ricerche hanno avuto poi uno sviluppo applicativo con la partecipazione a un progetto finalizzato al ripri-

---

tura) Roccabruna o Zona Protetta Provinciale ai fini della produzione di fauna selvatica. È un'area con una superficie di 946 ettari, localizzata appunto nei comuni di Rovegno e Fontanigorda, e appartenente all'Ambito Territoriale di Caccia Genova 3-Centro (cfr. R. Cevasco, *Memoria Verde. Nuovi Spazi per la Geografia*, Reggio Emilia: Diabasis, 2007, p. 75). La ZRC Roccabruna coincide in parte con i beni frazionali. Questi sono gestiti da una « Commissione dei Monti » — l'ente che solitamente è indicato in altre realtà come Comitato di gestione dei beni frazionali —, composta da un presidente e due consiglieri. Le pratiche di elezione dei comitati frazionali (a Rovegno se ne trova più di uno, poiché anche altre frazioni dispongono di terreni collettivi) sono gestite dal sindaco del Comune, e l'attuale intestazione dei terreni è « Comune di Rovegno per la frazione di ... » (mentre nel catasto di fine Ottocento essi erano segnalati come « Beni dei Particolari di ... », con l'indicazione del nome della frazione, e di quella di un suo rappresentante). Si coglie qui l'occasione per ringraziare l'attuale « Commissione » per l'aiuto, e alcuni dei frazionisti di Casanova per la disponibilità nel mettere a disposizione il materiale storico-documentario in loro possesso. Un ringraziamento speciale va poi a Roberta Cevasco, che ha segnalato e promosso l'interesse del caso di studio.

<sup>(5)</sup> L'area fa parte della Rete Natura 2000 (Sito di importanza comunitaria IT 1331212 « Lago Marcotto-Roccabruna-Gifarco-Lago della Nave ») che corrisponde parzialmente alla zona di ripopolamento e cattura ZRC « Roccabruna ». Per le prime ricerche del LASA in quest'area (Campagna Trebbia 2000) si veda R. Maggi, D. Moreno, C. Montanari (a cura di), «Atti del Seminario Internazionale «L'approccio storico-ambientale al patrimonio rurale delle aree protette»», in *Archeologia Postmedievale*, 6, 2002, pp. 9-214.

<sup>(6)</sup> Per una sintesi delle ricerche di archeologia ambientale ed ecologia storica effettuate dal LASA in quest'area, a partire dagli studi propedeutici al Piano Faunistico Venatorio della ZRC « Roccabruna » si vedano R. Cevasco, *Memoria verde*, cit.; ead. (a cura di), *Rovegno e dintorni: storie di erbe, alberi ed acque*, Genova, 2009; ead., *La natura della Montagna*, cit.

stino di pratiche storiche per la gestione dei terreni (sfalcio delle aree aperte, utilizzo del fuoco controllato per il contenimento della crescita della vegetazione arbustiva) (7).

È da queste ricerche che hanno preso le mosse le indagini archivistiche di cui qui si presenta un primo risultato; attraverso di esse è stato possibile cominciare a identificare le trasformazioni del quadro sociale e giurisdizionale sul quale nel tempo le pratiche legate all'accesso collettivo delle risorse si sono fondate. Un quadro la cui complessità risulta evidente già a partire dall'attuale maglia insediativa locale e dalla diffusa articolazione in frazioni dei comuni della zona: basti pensare che il luogo al centro delle vicende che si ricostruiranno, Casanova, frazione del comune di Rovegno, è a sua volta divisa in nuclei frazionali separati (una divisione le cui implicazioni sulla storia dei conflitti che ricostruiremo restano tuttavia da chiarire) (8).

Il testo si articola in quattro parti. Dopo una introduzione sulle fonti documentarie reperite nel corso dell'indagine (§ 2), si è scelto di focalizzare l'attenzione su un periodo storico particolare, che rappresenta più in generale in Italia un passaggio strategico nella storia della gestione collettiva delle risorse, ovvero gli anni a cavallo della legge nazionale sugli usi civici del 1927 (§ 3 e 4). Sfruttando l'accumulo documentario che tale intervento legislativo ha comportato, in molti casi conseguenza di una conflit-

---

(7) Si tratta del progetto « Interventi di valorizzazione degli habitat prioritari e delle Zone Umide » all'interno del SIC IT331012 - Lago Marcotto-Roccabruna-Gifarco-Lago della Nave (Provincia di Genova, Area 11 - Sviluppo Territoriale, Sviluppo Sostenibile e Risorse Naturali), che è poi proseguito con la promozione del SIC di Rocabruna (« Valorizzazione delle risorse naturali e culturali » POR FESR 2007-2013 asse 4). Gli interventi promossi hanno permesso di ripristinare sperimentalmente (oppure più semplicemente di identificare) pratiche di gestione non conosciute, perché ritenute residuali e altrimenti non legittime (e quindi rilevate solo in occasione di sanzioni), come l'utilizzo del fuoco controllato.

(8) Sull'articolazione della maglia insediativa di Casanova si veda il § 5. Rimane da approfondire il motivo per cui Casanova, articolata in più nuclei abitati, che ancora oggi « proiettano » la loro divisione su alcune aree collettive, indicate appunto con il riferimento alla « frazione della frazione », nelle liti passate cui si fa riferimento fosse rappresentata sempre come una « borgata » solidale; il motivo sta forse nel fatto che i diritti che poteva rivendicare erano appunto riferiti ad una visione unitaria dell'insediamento (non è da escludere naturalmente che, pur non documentati, esistessero conflitti tra le differenti frazioni). R. Cevasco segnala ad esempio come fino a tempi recenti l'accesso a parte dei terreni comuni avvenisse secondo tale divisione (cfr. R. Cevasco, « Archeologia dei versanti montani: l'uso di fonti multiple nella ricerca geografica », in E. Dai Prà (a cura di), *Di monti e di acque* (Trento, 1-4 dicembre 2010), *Atti del Convegno*, in stampa).



tualità riaccesa probabilmente proprio da esso, e ricorrendo in gran parte al materiale prodotto e raccolto nei fascicoli del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici — da ora in poi Cluc <sup>(9)</sup> —, l'istituzione creata contestualmente, si mostreranno i concetti chiave che costituiscono l'oggetto della discussione. La loro analisi costringerà però a confrontarsi con l'opacità delle categorie utilizzate e discusse in quella specifica documentazione: una opacità che può essere affrontata solo con il ricorso a escursioni documentarie più ampie. In questa sede ci limiteremo tuttavia a segnalare in conclusione le strade apertesì allargando la ricerca sia in senso cronologico, sia ricorrendo a documentazione proveniente da altri fondi archivistici (§ 6). La parte centrale del testo (§ 5) prova invece a mettere a confronto la procedura basata esclusivamente su fonti documentarie con una ricerca di terreno; una ricerca in cui alcuni degli oggetti analizzati — la forma dell'insediamento locale, messa in relazione con la tipologia delle risorse, e quella relativa alla strutturazione degli edificati, nella loro evoluzione storica — vengono letti come elementi di una storia della rivendicazione dei diritti collettivi.

## 2. *La località negli archivi.*

L'esercizio si basa su un approccio alla scala locale, per tentare di decifrare le categorie con cui, nella documentazione, azioni e oggetti sono interpretati e costruiti. La trasformazione delle categorie politiche e amministrative (comunità, comuni, risorse, beni, proprietà) utilizzate nelle fonti conflittuali è stata messa in relazione al

---

<sup>(9)</sup> Su istituzione, struttura e contenuti dell'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta (con sede a Torino) cfr. B. Palmero, "Una fonte contemporanea per la storia del territorio. Il 'Commissariato agli usi civici' e le pratiche d'uso", *Quaderni storici*, 125, 2, 2007, pp. 549-590. Sull'utilizzo di questa particolare fonte archivistica per l'area piemontese si vedano inoltre i risultati del lungo lavoro svolto per la redazione dello *Schedario Storico Territoriale dei Comuni Piemontesi*, una ricerca promossa dalla Regione Piemonte — e per alcune sue fasi specificamente dall'ufficio regionale incaricato del problema degli usi civici —, e curata dal Centro interuniversitario di storia territoriale G. Casalis. Cfr. R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre (a cura di), *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, Alessandria: Editore dell'Orso, 2007; i primi risultati della ricerca sono ora disponibili on line sul sito del Centro: [www.centrocasalis.it](http://www.centrocasalis.it). Si ringraziano la signora Maria Anna Castorina e la dottoressa Rosa Rosellino del Commissariato per il riordino degli usi civici di Torino, per la collaborazione offerta nel corso di questa ricerca.

modo in cui esse vengono identificate e lette all'interno di cambiamenti istituzionali più generali, con l'esplicito fine di smascherare ambiguità e incertezze lessicali che accompagnano il tema delle risorse collettive: un problema certamente dovuto a trasformazioni del linguaggio — politico, amministrativo, tassonomico —, ma anche a incongruenze fra categorie generali e oggetti locali e, non raramente, a consapevoli strategie di legittimazione.

La nostra ricerca non si pone per questo come obiettivo una ricostruzione completa dei conflitti sulle risorse collettive che hanno interessato l'area per almeno tre secoli. La stessa morfologia delle fonti — sia documentarie che archeologiche — spinge piuttosto in direzione di una tematizzazione di problemi che potranno poi essere affrontati in successive ricerche. In questa sede, anche per esemplificare queste osservazioni, abbiamo deciso di dedicare gran parte dell'attenzione ai documenti prodotti da una istituzione particolare — il Cluc — in un momento molto preciso e limitato, addirittura precedente la legge del 1927: una stagione di liti, che si snoda tra gennaio e giugno del 1926, e che culminerà con una sentenza commissariale alla fine dello stesso anno. Sempre per mettere in primo piano la tematizzazione e la riflessione sulle categorie utilizzate dai soggetti coinvolti si è scelto di non seguire la successione « istituzionale » dei documenti.

L'archivio del Cluc, a cui la nostra attenzione è andata quasi naturalmente, è strutturato seguendo l'attuale divisione comunale, ma mostra già nei suoi contenuti la complessa articolazione territoriale delle località oggetto di studio<sup>(10)</sup>, in un'area in cui terre e diritti collettivi sono sempre stati caratterizzati da una forte indeterminatezza economica e sociale, nonché giuridica<sup>(11)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Già a partire dalle pratiche qui conservate è possibile verificare anche in maniera più generale se, in che misura e attraverso quali procedimenti le inchieste, le leggi e i regolamenti novecenteschi abbiano effettivamente contribuito anche in Liguria a erodere le terre collettive e i loro diritti d'uso. Su questo tema si veda quanto scrive G. F. Croce a proposito delle *comunaglie* liguri: "Risorse collettive e conflitti locali: il bosco Ramasso (Genova), 1790-1930", *Quaderni storici*, 81, 3, 1992, pp. 783-800. Si veda inoltre O. Raggio, "Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria", *Quaderni storici*, 79, 1, 1992, p. 136.

<sup>(11)</sup> Già D. Moreno e O. Raggio, nella "Premessa" introduttiva ad un numero di *Quaderni storici*, dedicato alle "Risorse collettive" (81, 3, 1992, p. 614), insistevano sulla dimensione conflittuale legata al tema della proprietà collettiva, e sull'indeterminatezza e l'ambiguità di tali diritti. Il numero poneva molti problemi rimasti poi inesplorati nella successiva produzione storiografica sull'argomento, e rimane un punto di riferimento analitico essenziale.

Il complesso rapporto tra usi, diritti consuetudinari e codificazione legislativa, che emerge decifrando i criteri di costruzione delle pratiche contenute in quell'archivio, offre la possibilità di sollevare molte domande sulle dinamiche sociali e politiche di un luogo, e in sostanza sulla sua creazione<sup>(12)</sup>. La nostra scelta, sulla quale si conforma la struttura del saggio, è stata quella di usare questa documentazione per mettere a fuoco la relazione tra oggetti e categorie; si faranno dunque solo brevi cenni alle altre fonti documentarie reperite contestualmente, che permetterebbero di ampliare l'arco cronologico e di discutere, leggendoli da altri punti di osservazione, alcuni dei temi emersi tra le carte del Commissariato. Per una più precisa ricostruzione dei termini di una disputa che si è rivelata secolare, rimandiamo quindi a una sede successiva, dove si avrà modo di fare più ampio riferimento alla documentazione conservata, tra gli altri, nell'Archivio di Stato di Genova e di Torino, nell'Archivio della famiglia Doria-Pamphilj di Roma<sup>(13)</sup>, nei due archivi storici comunali, pur depauperati e per differenti motivi non consultabili, e soprattutto nei fondi parrocchiali e familiari locali, oltre che in centri di documentazione creatisi nell'area<sup>(14)</sup>. È evidente come questa stessa disseminazione rappresenti un aspetto del problema individuato, e testimoni altrettante dinamiche di creazione e trasformazione istituzionale: l'esempio delle parrocchie, che ritornerà nella disputa, è indicativo.

I fascicoli conservati presso il Cluc che riguardano i due co-

---

<sup>(12)</sup> Sul tema del conflitto tra diritti diversi e concorrenti in una zona rurale si veda L. Assier-Andrieu, *Le peuple et la loi. Anthropologie historique des droits paysans en Catalogne française*, Parigi: Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1987. Cfr. inoltre, con esplicite riflessioni sulla documentazione prodotta localmente e sulle categorie leggibili al suo interno, O. Raggio, "Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale", *Quaderni storici*, 88, 1995, pp. 155-194.


<sup>(13)</sup> L'Archivio Doria Pamphilj Landi costituisce un vero e proprio Archivio di Stato per quel che riguarda questo scorcio di Appennino, essendo la famiglia per tutto l'Antico Regime titolare di un dominio che riconosceva come superiore solo l'Imperatore.

<sup>(14)</sup> Particolare interesse hanno le carte storiche conservate localmente dalle famiglie di coloro che hanno ricoperto ruoli nella « Commissione dei Monti ». Questo patrimonio documentario locale — generosamente messo a disposizione degli studiosi — comprende anche documenti ufficiali (comparse conclusionali di avvocati, copie di sentenze) che nell'intenzione di chi li ha acquisiti devono costituire una selezione di titoli di legittimazione. Questo emerge dalle interviste a cui si sono pazientemente sottoposti gli attuali frazionisti, le quali mostrano come la memoria locale si costruisca spesso su questa documentazione conflittuale e come la tradizione orale finisca per ribadire i contenuti dei documenti, attingendo da essi la propria verità storica.

muni coinvolti nella disputa sono particolarmente densi; in particolare, quello del comune di Rovegno conta almeno tre o quattro grandi controversie intentate dalla sua frazione principale, Casanova, che si dipanano dagli anni Venti agli anni Settanta del Novecento, ma che in realtà, come segnalano le stesse fonti commissariali, hanno una profondità storica che rimanda indietro almeno fino al XVI secolo.

La nostra attenzione si concentrerà nello specifico su un'accesa lite che riemerge negli anni Venti attorno all'uso promiscuo tra Casanova e Fontanigorda di una grande faggeta<sup>(15)</sup>, che porta a una causa temporaneamente risolta da una sentenza di Corte d'Appello nel 1929, in cui viene sancito lo scioglimento di promiscuità e l'assegnazione di tutta la zona contesa alla frazione di Casanova.

*Figura 2: Area di studio. Ricostruzione della rete insediativa e della viabilità in cui era inserita Casanova nel 1926. L'area oggetto di contesa è stata ricavata dal rilievo del geom. Billi. La base cartografica utilizzata per gli abitati e per la rete viaria è la Tavoletta IGM « Rovegno » (rilievo del 1938).*



<sup>(15)</sup> L'area rilevata nel 1926 dal geometra Billi, perito incaricato di relazionare sulla contesa (di cui parleremo nei paragrafi seguenti) è di 800 ettari di cui: terre comuni contese 340 ettari, più 66 ettari di proprietà privata; terre comuni non contese 371 ettari di cui 11 ettari di proprietà privata. Non affronteremo in questa sede il problema dei terreni di proprietà privata all'interno delle terre collettive, che sarà approfondito, per l'area qui presa in considerazione, in future ricerche.

Prima della sentenza del '29, un pronunciamento commissariale del 1926, che costituirà il nostro termine temporale, scioglieva la promiscuità su 300 ettari della zona contesa e proponeva una divisione « equa » dell'area in due parti. Lo scopo di questo affondo analitico e quasi sincronico è quello di individuare e problematizzare le categorie giuridiche e giurisdizionali sollevate e discusse dagli attori in un preciso lasso di tempo (traendo la giustificazione di questa selezione anche dalla densità e dalla rilevanza dei documenti a disposizione) per mostrare come esse traducano, e mascherino, l'esistenza di dinamiche più complesse, e addirittura celino agli occhi del lettore l'esistenza di oggetti e di problemi più articolati.

*Figura 3: La frazione di una frazione (cartolina degli anni '50 del Novecento, dall'archivio privato Casazza, eredi Rapuzzi).*



3. *La « Selva » di Casanova: la causa negli anni Venti del Novecento e una consuetudine di conflitti.*

I primi documenti prodotti con l'istituzione del Commissariato agli usi civici, che precedette come noto la legge del 1927, contengono ambigue notizie sulla presenza di beni collettivi nella

zona di cui ci occupiamo. Nell'aprile del 1925 il Commissario aveva spedito ai Comuni una circolare — un prodotto del Regio Decreto del 22 maggio 1924, n. 751 — che consisteva in uno specifico questionario per l'accertamento e la liquidazione degli usi civici, senza peraltro in un primo momento ricevere alcuna risposta. Solo dopo una serie di sollecitazioni, nell'ottobre di quell'anno il comune di Fontanigorda (e in maniera analoga quello di Rovegno) decide di dichiarare che sul suo territorio « non si esercitavano, né si pretendono usi civici », secondo una prassi tipica in quel periodo, che porta spesso a negare l'esistenza di diritti pur presenti — cosa che del resto accadeva spesso anche in passato<sup>(16)</sup> —: il che può sottendere da una parte motivi in un certo senso strategici, ma dall'altra significare anche una scarsa consuetudine nel definire pratiche che localmente trovano una legittimazione extra-giuridica, e che con la terminologia e le fattispecie legislative, in particolare quelle nazionali recentissime sugli usi civici, hanno scarsa corrispondenza.

L'ambiguità di queste e di analoghe risposte era ben presente al Commissario, che non a caso a dicembre scrive nuovamente al sindaco di quel Comune, insistendo sulle sue responsabilità: « l'avverto poi che constatandosi come effettivamente nel territorio di codesto Comune la popolazione esercita il diritto di pascolare il bestiame, di far legna ecc. sui beni comunali<sup>(17)</sup>, diritto che verrebbe a cessare qualora non fosse accertato e riconosciuto su istanza di S.V., la medesima potrebbe essere chiamata dalla popolazione responsabile del mancato riconoscimento del diritto »<sup>(18)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> Anche nel 1799 Fontanigorda aveva negato l'esistenza di *comunaglie* sul suo territorio, cfr. C. Costantini, "Comunità e territorio in Liguria: l'inchiesta dell' 'Istituto Nazionale' (1799)", *Miscellanea Storica Ligure*, V, 2, 1973, pp. 291-363.

<sup>(17)</sup> Non è chiaro se qui il Commissario intenda indicare beni propriamente comunali, oppure frazionali, e se abbia in mente il territorio dello stesso comune di Fontanigorda, oppure faccia riferimento, come gli sarà risposto, a diritti che si esercitano su quello limitrofo di Rovegno. Lo stesso valga per la risposta del Sindaco: in realtà nel territorio del comune esistevano ed esistono terre di proprietà collettiva, e forse la risposta intende evitare di sollevare questioni sulle trasformazioni che in quegli anni le hanno interessate — risale a poco prima un intervento di privatizzazione su terreni che sono limitrofi a quelli che verranno poi fatti oggetto di controversia con Casanova.

<sup>(18)</sup> Questo scambio epistolare appare quasi rituale ed è stato riscontrato con dinamiche analoghe in altri fascicoli dell'archivio del Commissariato: forse per timore di prelievi fiscali o forse per diffidenza o noncuranza nei confronti dell'intervento statale i

La sollecitazione cambia radicalmente lo scenario, e non solo perché il Sindaco segnala un diritto locale che viene rivendicato però sul territorio di un comune confinante. Ma soprattutto perché ciò avviene attraverso una memoria giuridico-storica, che nel gennaio successivo il comune di Fontanigorda affida all'avvocato torinese Sertorio (scelto per aver sede nella città del Commissariato preposto). Egli, con sorprendente celerità, fa pervenire al Commissario un'istanza di riconoscimento, il cui *incipit* è quasi rituale: « da tempo immemorabile gli abitanti della borgata di Fontanigorda esercitano il diritto di tagliare legna [...] e il diritto di pascolo [...] nel fondo pascolativo e boschivo a faggi denominato Selva sotto la Ripa o Riva posto in territorio del Comune di Rovegno, frazione di Casanova. Sul detto fondo viene esercitato promiscuamente cogli abitanti di Fontanigorda consimile diritto dagli abitanti della frazione di Casanova ». Nella memoria si precisa poi — sempre confermando una precisa tradizione retorica — che i diritti sono esercitati « senza che esista alcun regolamento e in conformità della consuetudine secondo la quale è vietato di usare la legna raccolta per ridurla a carbone »<sup>(19)</sup>. A completamento dell'istanza, il mese successivo, il legale invia al Commissario anche due schizzi topografici (non più presenti nel fascicolo).

Se analizzata nella congiuntura più generale dei primi interventi commissariali della metà degli anni Venti, la strategia del

---

sindaci negavano l'esistenza di usi civici sulle terre (è anche il caso del comune di Rovegno o, per esempio, di quello di Varese Ligure, nella vicina Val di Vara). Il Commissario era allora solito indagare presso i sorveglianti forestali, che generalmente sapevano riferire con precisione dove erano esercitati usi civici, e di che tipo.

<sup>(19)</sup> Che la raccolta di legname fosse (e dovesse essere) solo per uso personale ritorna anche nelle successive memorie e istanze, e del resto era una delle caratteristiche che definiva l'uso comune delle risorse, cfr. ciò che riporta per l'Antico Regime O. Raggio, "Forme e pratiche di appropriazione delle risorse ...", cit., pp. 145-46: « Il principio generale (che si ritrova in quasi tutti gli statuti campestri liguri) era quello delle risorse della selva "per uso proprio et bisogno, e non per vendere"; il principio consuetudinario che regolava l'accesso alle comunaglie era quello dell'autoconsumo ». È vero però che la discussione sembra scatenarsi proprio perché i frazionisti di Casanova avevano deciso di vendere il « soprasuolo » della foresta. Il sindaco di Rovegno, in seguito alle contestazioni che questa decisione solleva, nel dicembre 1925 aveva vietato per ragioni di ordine pubblico il legnatico e il pascolo nella selva contesa — Sottoripa —, chiedendo anche l'aiuto dei Reali Carabinieri e scatenando la reazione di Fontanigorda. Il commercio del legname, anche per farne carbone, sembra poi caratterizzare in maniera importante lo sfruttamento dei beni frazionali negli anni successivi.

sindaco di Fontanigorda sembra cambiare nel momento in cui viene avvertito che quelle che sono ritenute localmente come consuetudini che non era opportuno sottoporre all'attenzione (e alla legittimazione) di un'autorità centrale (se non, come vedremo, in caso di conflitto), potevano e dovevano essere invece riconosciute formalmente come diritti della popolazione del proprio comune. Si tratta tuttavia di una reazione che sottende ben altra coscienza del problema, e rimanda probabilmente ad una precisa strategia di legittimazione su terreni che sono da lungo tempo — da secoli — oggetto di contesa.

Da queste argomentazioni abbiamo provato, come detto, a estrarre alcune delle categorie su cui più analiticamente si diffondono gli estensori, per misurarne poi la coerenza con gli oggetti concreti cui esse rimandano.

Nella costruzione dell'istanza dell'avvocato torinese emerge tra i temi utilizzati quello della storia della distrettuazione e della partizione territoriale. Il Sertorio ritrova le ragioni dell'ambiguo status giuridico e territoriale dei terreni in promiscuità tra i due comuni nei radicali interventi di riforma condotti dall'amministrazione napoleonica a fine Settecento, singolarmente importanti in un'area dall'assetto istituzionale molto particolare. Ci si trova infatti in una zona che fino alla fine dell'antico regime è caratterizzata dalla presenza di una composita rete di feudi, molti di natura imperiale, appartenenti a famiglie dell'aristocrazia genovese. All'interno di essi l'articolazione insediativa è fitta, e non corrisponde a una rete amministrativa organizzata formalmente in comuni in senso moderno; esistono se mai centri del potere feudale, dove è insediato un commissario, cui fanno riferimento per questioni giudiziarie e fiscali le comunità e le *ville* del distretto, senza però che la definizione dei distretti, e tanto meno degli insediamenti che ne fanno parte, sia delineata con particolare attenzione, se non nei casi, diffusissimi, di liti confinarie tra luoghi appartenenti a giurisdizioni di feudatari diversi: liti locali sulle risorse che diventano in sostanza casi di politica estera<sup>(20)</sup>. La de-

---

<sup>(20)</sup> Cfr. R. Cevasco e V. Tigrino, "Lo spazio geografico: una discussione tra storia politico-sociale ed ecologia storica", *Quaderni Storici*, 127, 2008, pp. 207-242; V. Tigrino, *Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nell'area dei feudi imperiali*, in G. Spione e A. Torre (a cura di), *Uno spazio storico: committenze, istituzioni e luoghi nel Piemonte meridionale*, Torino: Utet, 2007, pp. 251-273; Id., *Giurisdizione e transiti nel*



finizione stessa dei territori corrispondenti ai luoghi è spesso imprecisata e sfuggente.

Con questa storia particolare, e soprattutto con i suoi esiti, è costretto a misurarsi il Sertorio, che ricostruisce, talora con alcune incongruenze, queste successioni istituzionali, e segnala il nodo — irrisolto — tra distrettuazioni amministrative e disponibilità dei beni: « la borgata di Fontanigorda faceva un tempo parte della Parrocchia di Casanova e nella prima divisione dei comuni liguri in venti giurisdizioni fatta con Decreto della Repubblica Ligure in data 28 aprile 1798 il Comune di Casanova faceva parte della giurisdizione dei “Monti Liguri Orientali” cantone di Rovegno: la borgata di Fontanigorda faceva parte del Comune di Casanova a termini della l. 1<sup>o</sup> giugno 1798 secondo la quale ogni parrocchia costituiva un Comune ed il territorio di ogni comune era quello della rispettiva Parrocchia (artt. 2 e 3). Successivamente fu costituito il Comune di Fontanigorda [...] e nel 1811 fu costituita anche la Parrocchia di Fontanigorda. Non risulta che all'epoca del distacco di Fontanigorda da Casanova (che fu aggregata al Comune di Rovegno) si sia proceduto al reparto della attività patrimoniali della borgata: dopo la divisione gli abitanti di Casanova e di Fontanigorda continuarono ad esercitare i diritti di legnatico e di pascolo sul fondo suddetto »<sup>(21)</sup>.

Le citazioni precedenti sono esemplificative di un'attenzione nelle argomentazioni degli avvocati di entrambe le parti rivolta alle ricostruzioni storiche imperniate sui temi della località, e della sua

---

*'700. I feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana*, in M. Cavallera (a cura di), *Lungo le antiche strade. Vie d'acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna. Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferato, Stato di Milano*, Busto Arsizio: Nomos Edizioni, 2007, pp. 46-94. Più in generale resta sempre un riferimento la monografia di A. Sisto, *I feudi imperiali del Tortonese (sec. XI-XIX)*, Torino: Giappichelli, 1956.

<sup>(21)</sup> Le trasformazioni delle circoscrizioni sono essenziali: nel periodo della Repubblica Ligure prima Casanova subisce il distacco di Fontanigorda e poi nel 1804 l'annessione al comune di Rovegno, e la perdita dell'autonomia. In un breve lasso di tempo sembra dunque messo in discussione il riconoscimento di quel ruolo preminente che il luogo aveva in passato. È poi sicuramente di interesse il fatto che nel 1923 sia segnalato un tentativo di distacco della frazione di Casanova dal capoluogo Rovegno per promuovere l'aggregazione proprio al comune di Fontanigorda. La pratica si interrompe probabilmente in seguito alla garanzia di una rappresentanza più numerosa in consiglio comunale offerta a quella che è la frazione più importante del comune. Cfr. D. D'Angella, *Note storiche su Rovegno*, Pisticci (MT), 1991, p. 111 (a p. 93 ss. alcuni riferimenti invece alle tensioni con Fontanigorda tra Otto e Novecento).

definizione lessicale e giuridica: per questo assume importanza decisiva la discussione sulla valenza giuridica dei termini utilizzati — *villa*, frazione, borgata, comune, comunità — la cui applicazione è necessariamente ambigua proprio per la particolare storia istituzionale dell'area. In maniera analoga viene anche sollevata la questione della legittimità — o dell'illegittimità — dell'accesso alle risorse contese, proprio sulla base dell'appartenenza delle comunità a un *luogo*, nel tentativo di mostrare come le trasformazioni amministrative succedutesi nei secoli avrebbero — o non avrebbero — sancito i nessi tra comunità, luoghi e risorse.

Nel caso di Fontanigorda gli argomenti del difensore imputano proprio agli interventi amministrativi di fine Settecento la rottura del legame fra la comunità degli aventi diritto e le sue prerogative d'uso delle terre. Essi saranno ripresi e precisati ulteriormente nell'interessante memoria dell'avvocato genovese Giuseppe Cavasola, corrispondente di Sertorio nella difesa di Fontanigorda. Anch'egli, nelle « Osservazioni per gli abitanti del Capoluogo di Fontanigorda contro gli abitanti di Casanova, Comune di Rovegno » del maggio 1926, argomenta che l'origine della controversia risiede nel fatto che alla separazione di Fontanigorda da Casanova non avesse fatto seguito la ripartizione dei beni già appartenenti alla comunità di Casanova, nella quale l'avvocato ovviamente comprende, almeno in questo passo, anche il *luogolborgata* di Fontanigorda: beni che, sostiene, « avrebbero dovuti essere divisi fra le due borgate che venivano a costituire i due comuni: la divisione non fu fatta e gli abitanti di Fontanigorda continuarono ad esercitare il godimento dei boschi comunali come per l'addietro con gli abitanti di Casanova, e per ragioni naturali di cose avvenne che gli abitanti delle due borgate esercitavano specialmente il loro diritto sopra quella parte di boschi che era più vicina alla borgata, e il cui godimento era per questo più facile e comodo »<sup>(22)</sup>. Su queste argomentazioni egli

---

<sup>(22)</sup> L'avvocato informa che il Governo provvisorio aveva stabilito che il territorio dei monti Liguri (così era chiamata all'epoca l'area che comprendeva gli ex feudi imperiali appenninici) fosse diviso in sei distretti, tra cui il « distretto della Trebbia, [che] contiene i *luoghi* seguenti: capoluogo Ottone; luoghi Fontanigorda, Casanova, Rovegno, Campi, Fontanarossa ... ». I luoghi con più di 300 abitanti, continua, avevano facoltà di erigersi in municipalità « quando ciò fosse conforme ai voti delle rispettive popolazioni ». Le suddivisioni territoriali, così come lo stesso numero dei comuni (che in queste zone furono in buona parte istituiti proprio in questi anni), furono oggetto in realtà di successive trasformazioni.

poggia « l'origine e il fondamento del diritto di pascolo e legnatico esercitato [dagli uomini di Fontanigorda] sui boschi in contestazione: si tratta di condominio e di godimento dei boschi da parte dei condomini, e non di diritti di uso sopra i beni di altrui proprietà ».

L'avvocato corrobora la sua tesi con riflessioni di natura anche più generale sull'origine degli « usi civici » in Liguria, che si appoggiano non tanto sulla letteratura storica, ma su argomentazioni contenute nella giurisprudenza più recente: « gli usi civici, anche nelle loro prime lontane origini, non in ogni luogo ebbero la identica sorgente. Se in alcuni luoghi sorsero col feudo, in altri e specialmente in queste province settentrionali, essi ebbero ragione di essere anche prima dello stabilirsi del feudo. Essi risalgono alla primitiva appropriazione delle terre incolte per parte delle comunità » (23). Si tratta di riferimenti che sembrano recepire retoricamente un dibattito sull'origine dei beni collettivi che ebbe connotati più ideologici che storico-analitici. Sempre ricorrendo al filtro di una letteratura istituzionale e non storiografica, l'avvocato continua ricordando che la Commissione nazionale costituita pochi anni prima (1907-1908) per preparare il disegno di legge sugli usi civici, aveva in genere individuato per le province settentrionali del paese la loro origine nella « antica occupazione delle terre disabitate, occupazione che collettiva in origine andò man mano trasformandosi in privata, sia individuale che comunale, quest'ultima fattane dall'ente comune per i bisogni generali, senza che tale trasformazione abbia potuto essere impedita dal sopravvenuto regime feudale, cui opposero valida resistenza i comuni già divenuti potenti » (24). Più specificamente per il caso

---

(23) Cavasola cita come esempio una sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 luglio 1913 che si pronunciava su un conflitto sorto fra i comuni di Osiglia e di Bormida (provincia di Savona).

(24) Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale agricoltura, era stata creata una Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Nel 1907 Giacomo Carretto, giurista e membro della Commissione, aveva avuto l'incarico di condurre un'inchiesta nelle province di Genova, Cuneo e Porto Maurizio per accertare se le leggi delle province ex-pontificie e dell'Emilia in materia fossero applicabili anche in altre aree. L'indagine, condotta dal Carretto recandosi in alcuni dei luoghi e facendo ricerche (o incaricandone suoi collaboratori) negli archivi prefettizi, comunali, forestali fu conclusa pochi mesi dopo e pubblicata nel 1910, cfr. G. Carretto, *Gli Usi Civici nelle provincie di Cuneo, Genova e Porto Maurizio*, Roma: Tip. Nazionale di Bertero e C., 1910.

della Liguria, precisa ancora il Cavasola, « i cosiddetti usi civici esercitati dalle popolazioni sono di regola non usi civici stabiliti per le necessità della vita sui beni del feudatario, ma sono invece il godimento collettivo dei beni della comunità fatto dalla popolazione », diritti « spesso incerti e contestati », che avrebbero dunque una natura originariamente collettiva, dovuta al possesso comune di terre incolte.

L'escursione nell'antico regime è chiusa dall'avvocato con il riferimento ad un intervento legislativo, che sancisce in un certo senso la definitiva liquidazione del sistema feudale: « tale sistema di godimento di beni comunali fu riconosciuto dalla legge della Repubblica Ligure 12 giugno 1798 la quale stabiliva che l'uso dei beni comunali è comune a tutti i cittadini liguri domiciliati da più di un anno nel comune ». Anche se le argomentazioni dell'avvocato sono evidentemente parziali, e in alcuni passi decisamente improprie per luoghi in cui invece la presenza della feudalità fu egemone fino alla fine dell'Antico Regime, risultano comunque interessanti per l'uso strumentale che egli ne fa <sup>(25)</sup>.

Qui preme segnalare non solo che questo ricorso alle argomentazioni storiche è condiviso all'interno delle scritture avversarie, ma anche che il procedere del contenzioso segnala una successiva precisazione di tali riferimenti. È possibile dunque tracciare una « storia della ricostruzione storica », vedendola evolversi all'interno di successive memorie e istanze giuridiche; immaginare su quali fonti documentarie queste ricostruzioni si basassero è un tema affascinante che non avremo qui modo di affrontare compiutamente.

Il Cavasola sembra stimolato dalla scrittura che nel frattempo gli avversari hanno prodotto, affidandosi all'avvocato Carlo Cereti di Genova: quest'ultimo, in una sua memoria presentata al Commissariato <sup>(26)</sup>, giustifica con riferimenti documen-

---

<sup>(25)</sup> Sui sistemi di proprietà ed il legame tra proprietà del feudatario e possesso dei particolari e delle comunità, si vedano alcune osservazioni in Cevasco e Tigrino, "Lo spazio geografico ...", cit. Le implicazioni che questo complesso passaggio istituzionale tra antico regime e Ottocento ebbe rispetto ai beni feudali — che il Cavasola semplifica e risolve in un intervento legislativo singolo — sono ricostruiti a partire proprio dal caso dei feudatari Doria-Pamphilj in A. Sisto, "Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi durante il periodo napoleonico e la Restaurazione", *Bollettino storico bibliografico subalpino*, XLII, 1940, pp. 190-220.

<sup>(26)</sup> La memoria, che è senza data ma va collocata fra l'estate e l'autunno del

tari circostanziati le proprie affermazioni (anche se il documento principale cui egli farà affidamento sarà prodotto da Casanova solo dopo una ricerca nell'Archivio Doria Pamphilj di Roma), non negando che i beni contesi fossero beni comunali goduti dalla popolazione, ma sostenendo che fossero beni propri del comune di Casanova (accorpato poi a quello di Rovergno), da esso posseduti « in seguito ad un atto del 1603 da parte del Principe Doria allora feudatario della Valtrebbia col quale i monti in contestazione erano assegnati alla borgata di Casanova solo lasciando un uso civico di pascolo e legnatico ad alcune determinate famiglie di Fontanigorda ». Accenneremo al fatto che uno dei temi che emerge con più vigore dalla documentazione e che si presenta come una chiave di lettura particolarmente significativa della relazione tra struttura sociale, accesso alle risorse e insediamenti è proprio quello della parentela: diritti della comunità e diritti familiari risultano infatti, per i tre secoli in cui è possibile seguire la lite, strettamente intrecciati.

L'iniziale assenza tra i documenti probatori dell'atto del 1603 citato dal Cereti permette all'avvocato Cavasola di opporre l'impossibilità a stabilire se l'assegnazione dei beni a Casanova fosse stata fatta alla *borgata* di Casanova — così come viene affermato nella memoria avversaria —, o piuttosto alla *comunità* o *parrocchia* di Casanova. L'equivoco — così lo definisce Cavasola — fra comunità e borgata è troppo facile perché si possa prescindere dall'esame dell'atto. Se questo infatti parlasse di comunità confermerebbe la tesi di Fontanigorda: « se nel 1603 Fontanigorda faceva parte della comunità di Casanova », sostiene il Cavasola, « l'assegnazione sarebbe anche a suo favore ». L'avvocato contesta anche le limitazioni del diritto di uso dei boschi a favore delle due sole famiglie dei Biggi e dei Brignole: « negli ordini e costituzioni di S.E. il Principe Gian Andrea D'Oria Landi per i suoi feudi dei quali faceva parte Casanova che comprendeva allora Fontanigorda, era stabilito al Libro I Cap. XVI (Dei Boschi Selve e Foreste, art. 3) che era vietato asportare la legna tagliata nei boschi comunali fuori dalle rispettive giurisdizioni, facendo però una eccezione per gli uomini delle *ville* di Pentema e Fon-

---

1926, è fra i documenti messi a nostra disposizione dalla « Commissione dei monti » di Casanova e fa dunque parte del patrimonio documentario locale.

tanigorda “ai quali per la loro povertà si tollera l’estrarre i loro soliti piccioli e leggeri legni lavorati”. Risulta quindi che nei boschi comunali avevano diritto di tagliare gli uomini di Fontanigorda e non soltanto due determinate famiglie, ed anzi agli uomini di Fontanigorda era concesso per la loro povertà un diritto maggiore che ad altri, e cioè l’esercizio di industria di piccoli arnesi domestici » (27). Il coinvolgimento nell’istanza delle famiglie Biggi e Brignole, che pure erano fontanigordesi, e la messa in discussione dell’esclusività dei loro privilegi, svela il tentativo da parte dell’avvocato di spostare le argomentazioni sui diritti d’uso delle risorse da un piano familiare — e cioè particolare — a un piano territoriale — e cioè collettivo, probabilmente nella convinzione che tale rilettura risultasse meglio difendibile in quella congiuntura legislativa.

Il tema che emerge, in maniera in un certo senso concorrenziale — diritti su base residenziale contro diritti di lignaggio —, rimanda alla strutturazione storica dei diritti d’uso su base familiare, una peculiarità in queste zone appenniniche per tutta l’età moderna, e oltre (28), che pur con la dovuta cautela rispetto all’uso delle fonti che viene fatto, anche nella documentazione del contenzioso è possibile seguire a ritroso almeno fino al XVI secolo (29). Alla storia di questi diritti — sui quali ritorneremo — si fa riferimento esplicito anche nella corrispondenza amministrativa, come è il caso di una nota che il sindaco di Rovegno indirizza al Commissariato il 22 marzo 1926 (30), e il cui contenuto coincide con la versione della memoria dell’avvocato Cereti. In essa si legge che « nel 1603 interveniva a favore di Casanova anche un atto o decreto del Commissario del Principe Doria allora feudatario di questi paesi e di altri della Val Trebbia, in cui assegnava tutto il territorio di detti monti alla borgata di Casanova solo lasciando un uso civico di pascolo e legnatico ad alcune de-

---

(27) Si tratta degli *Ordini e costituzioni civili e criminali e tariffa di S. E. il principe Gian Andrea III D’Oria Landi per i suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, Gremiasco, e loro annessi*, Genova, nella Stamperia di Niccolò, e Paolo Scionico, 1736.

(28) Cfr. O. Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, Einaudi, 1990.

(29) I primi riferimenti che si trovano rimandano al periodo in cui i feudatari locali erano appartenenti alla famiglia Malaspina.

(30) Il documento è presente nel fascicolo Cluc di Fontanigorda in copia.

terminate famiglie di Fontanigorda denominate Biggi e Brignole, escluse tutte le altre in modo assoluto, e soltanto nella parte di territorio detto Ripa o Fondegazze »<sup>(31)</sup>.

Il legame tra proprietà collettiva (*comunaglie*) e parentele — a cui già aveva posto attenzione l'inchiesta primo novecentesca di Carretto<sup>(32)</sup>, e al quale si possono dedicare qui solo brevi osservazioni — è un ulteriore elemento di complessità giurisdizionale e mostra la sovrapposizione storica di reti sociali funzionali alla gestione dello spazio e delle risorse<sup>(33)</sup>. Il problema dei rapporti di proprietà e di possesso e quello della percezione che gli attori sociali hanno di questi rapporti — su pezzi di territorio nei quali l'esercizio dei diritti e la gestione delle risorse appare, a una prima lettura, molto fluida — svela inoltre come le strategie di legittimazione siano realizzate attraverso una conflittualità saldamente ancorata nello spazio: ad essa si aggiunge naturalmente la problematica trasformazione di questi stessi diritti e la loro definizione giuridica (in una zona dove, come accennato, fino alla fine dell'Antico Regime per alcune aree diritto pieno di proprietà veniva riconosciuto al solo feudatario).

---

<sup>(31)</sup> Le liti tra le due comunità e la famiglia Biggi, di cui poi i Brignole risulteranno essere gli eredi di un ramo, si susseguono per tutto il XIX secolo. L'avvocato Cereti, in una successiva comparsa conclusionale del 1929, preliminare alla sentenza che vedrà assegnato tutto il territorio conteso a Casanova, riepiloga più estesamente tutta la vicenda. Nel frattempo era infatti stato reperito l'atto « più antico » (1603) a Roma. Sul suo contenuto, e sul problema dei diritti delle famiglie locali, si veda il § 6. Copia della comparsa conclusionale è conservata dalla « Commissione dei Monti » di Casanova, oltre che da alcune famiglie di casanova (vedi nota 14, 71 e 77).

<sup>(32)</sup> G. Carretto, *Gli usi civici nelle provincie di Cuneo, Genova e Porto Maurizio*, cit. Al tema delle parentele-comunaglie Carretto dedica un paragrafo nella sua indagine sull'allora provincia di Porto Maurizio, ma è certo che si trattasse di un'istituzione rilevabile in tutta l'area ligure. L'interpretazione di Carretto è interessante: « Credesi che traggano origine da proprietà lasciate anticamente indivise tra eredi della stessa famiglia per non intralciarsi a vicenda nel godimento di beni che non hanno valore reale, ma producono per la fatica che vi si adopera ». Si riconosce dunque che sono le pratiche a legittimare, almeno parzialmente, il diritto d'uso delle risorse.

<sup>(33)</sup> Anche un tentativo di mediazione del 1913 citava le due famiglie come protagoniste della controversia: a un tentativo di transazione avanzato da un notevole locale, l'onorevole Giacobone, il comune di Rovegno replicava proponendo la limitazione degli usi civici pretesi da Fontanigorda a sole due famiglie (i Biggi e i Brignole, appunto) e a una zona limitata, che escludeva comunque la Selva di Roccabruna. In quell'occasione Fontanigorda chiedeva invece di liquidare gli usi civici o di individuare una zona da avere in proprietà esclusiva, ma la richiesta non ebbe seguito. L'ipotesi avanzata nel 1913, l'ipotesi del 1913 prevedeva una divisione del territorio in due parti: la stessa soluzione sarà poi centrale nell'istanza commissariale del 1926 (relazione del geometra Billi e conseguente pronunciamento del Commissariato).

#### 4. *Gli interventi del Commissariato e i loro esiti.*

Fin qui le argomentazioni di parte, e le loro categorie, che potremo dire di sintesi (una sintesi operata da avvocati e funzionari locali) tra il nuovo corso legislativo e l'articolazione storica locale dei diritti. Il confronto con le argomentazioni che si trovano nei documenti prodotti e promossi dall'istituzione commissariale rimanda tuttavia a categorie per certi versi analoghe, che trovano nella storia la loro legittimazione (anche la legge del 1927, così come gli interventi legislativi e le indagini precedenti sul tema dei diritti collettivi, basava del resto le modalità di legittimazione su motivazioni storiche).

Una relazione stilata dall'assessore commissariale Veggani, inviato sul posto già nella primavera del 1926 per tentare una conciliazione tra le parti, riprende i riferimenti storici accennati, e li attribuisce ai « maggiori » locali (forse proprio perché scrive prima che lo scambio di scritti giuridici imponga una maggiore precisazione delle fonti storiche di riferimento): « ai confini tra le province di Genova, Pavia e Piacenza, quasi sulla vetta dell'Appennino, siedono Fontanigorda e Rovegno, comuni assai estesi, quest'ultimo formato da alcune frazioni, tra cui primeggia Casanova, per importanza agricola e popolazione. Si dice dai maggiori delle due località che tutto il territorio dei due comuni costituisse anticamente un unico territorio soggetto alla parrocchia di Casanova, che dopo la proclamazione della Repubblica Ligure, democratica, venne costituito il comune di Fontanigorda e conseguentemente la parrocchia di Fontanigorda a sé, senza che si sia addivenuto alle assegnazioni particolari di territori, su cui promiscuamente gli abitanti delle due comunità, di unica origine, seguitarono a godere dei diritti sui terreni comunali »<sup>(34)</sup>.

Il Veggani, ha ascoltato gli attori locali, crede di poter trovare una soluzione pacifica nell'equa suddivisione del territorio conteso. Ma la controversia riesplode, la « Selva » è (forse) oggetto di una devastazione notturna da parte degli abitanti di Fontanigorda, e il Commissario, con atto insolito e forse non del tutto legittimo — per il quale chiede poi rassicurazione al Ministro dell'Economia da cui dipende — mette sotto sequestro la

---

<sup>(34)</sup> La relazione è datata 15 aprile 1926, ed è presente in originale nel fascicolo di Rovegno e in copia in quello di Fontanigorda.



faggeta e nomina come sequestratario il geometra Billi di Genova, definito « beneviso ad ambedue le parti, come pratico della località ed estraneo ai partiti ed alle fazioni locali ». Il geometra accorre sul posto e promette una relazione accompagnata da un rilievo (uno schizzo topografico in scala 1:4000, che è tuttora presente fra le carte del Commissariato, e di cui daremo conto nel prossimo paragrafo).

La presunta devastazione notturna del bosco merita qualche riflessione, anche perché potrebbe essere letta, specialmente per via dei suoi protagonisti (il parroco, il sindaco, i locali, i periti) come la trama di una conflittuale e discorde « costruzione » del luogo. In generale, come è oramai noto, la distruzione dell'oggetto conteso è una consolidata forma di possesso, attestata da diverse fonti e già studiata soprattutto per il periodo dell'Antico Regime, ma che è facilmente riscontrabile (a volerlo fare) anche nella documentazione successiva, con notevole frequenza poi quando sono in gioco risorse collettivamente gestite<sup>(35)</sup>. Il relatore Veggani mostra tuttavia di non sapere o non volere interpretare l'episodio secondo queste categorie: egli accoglie la descrizione fattagli dal sindaco di Rovegno, secondo il quale la distruzione della selva sarebbe stata una « provocazione » e soprattutto una « dimostrazione di povertà del bosco preteso ». È possibile naturalmente che gli difettino gli elementi per poter leggere l'evento come un atto di possesso; oppure che la sua « strumentazione » formativa, tecnica e giuridica, abbia la meglio su altre categorie, coerenti con una consuetudine locale dove sono evidenti gli elementi rituali. Ed è del resto difficile decifrare quale possa essere l'attribuzione di significato fatta dagli stessi attori locali — con i quali comunque l'assessore non ha commentato di persona il fatto, riferitogli per lettera. Non abbiamo cioè elementi per rilevare se coloro che di tale operazione furono responsabili avessero gli strumenti culturali per riconoscere quella che era (almeno fino a pochi decenni prima) una pratica usurpatoria tradizionale, rituale; sarebbe importante chiedersi, in caso affermativo, quale potesse essere ai loro occhi il contenuto legittimante, e quale invece fosse agli occhi dell'istituzione deputata a regi-

---

<sup>(35)</sup> Cfr. per esempio O. Raggio, "Forme e pratiche di appropriazione delle risorse ...", cit.

strarne gli esiti <sup>(36)</sup>. In ogni caso l'incursione notturna, che è forse una testimonianza tardiva di una consuetudine possessoria, sembra non essere riconosciuta come tale dal funzionario commissariale (che certo non ha la possibilità di « legittimarla », all'interno di un quadro legislativo e istituzionale del tutto diverso rispetto ai secoli precedenti).

Motivi che spingono a complicare la lettura di quello che pare altrimenti un semplice illecito (collettivo, ma sempre tale) emergono tuttavia anche da altre carte. In una memoria di qualche settimana successiva, senza data, ma collocabile al giugno 1926, l'avvocato di parte dei fontanigordesi non solo dà per certo, accogliendo evidentemente voci locali, che la lettera di denuncia spedita il precedente 14 aprile al Commissariato (come evidenziato, proprio nei giorni in cui l'assessore lavorava ad una soluzione pacifica e condivisa) e firmata dal sindaco di Rovegno fosse in realtà stata scritta dal parroco di Casanova (il che conferma, come mostreremo ulteriormente nella parte conclusiva, il ruolo della parrocchia come istituzione politica locale), ma mette addirittura in dubbio che la devastazione della selva fosse effettivamente avvenuta come sostenuto dal sindaco (parroco). La discussione si muove dunque sulla realtà del fatto, e costituisce un elemento di ambigua interpretazione sia delle operazioni di accertamento che saranno recepite dalla sentenza commissariale del novembre 1926 — che si pronunciava in favore di una netta divisione territoriale — sia di quell'istruttoria che porterà alla sentenza di disconoscimento di promiscuità a favore di Casanova del luglio 1929 <sup>(37)</sup>.

L'analisi « densa » delle vicende del 1926 mostra gli spunti che può suggerire la lettura di un intervento istituzionale su un

---

<sup>(36)</sup> Il riferimento è alla pratica del “ronco”, pratica di coltura temporanea che prevedeva il preliminare uso del fuoco controllato per liberare il suolo da rami e sterpaglie: una azione che in molte controversie (di Antico Regime e non solo) assume il valore di « fatto giuridico ». Cfr. O. Raggio, “Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche”, in *Quaderni Storici*, 108, 2001, pp. 843-876.

<sup>(37)</sup> Non è necessario qui verificare l'ipotesi, avanzata da Fontanigorda e dal suo avvocato, che l'episodio della devastazione notturna non sia mai avvenuto (cosa che peraltro confermerebbero le recenti indagini di terreno e le interviste alle fonti orali, che non ne restituiscono traccia): l'interesse di questo scambio di accuse sta piuttosto nell'osservare che anche la definizione di una azione (come quella delle categorie e degli oggetti), passa attraverso una contrattazione che ne inquadra il valore insieme giuridico, tecnico, fattuale e simbolico.

tessuto in cui i rapporti (sociali, territoriali, proprietari) si muovono su coordinate limitatamente « istituzionalizzate ».

Le vicende che seguono a questo primo intervento commissariale potrebbero costituire un ulteriore banco di prova dell'analisi. Qui, come detto, vi si farà solo un brevissimo cenno per testimoniare come la disputa si trascini ancora lungo gli anni lontana da una soluzione, a segnalare probabilmente che essa continua ad essere dettata da dinamiche refrattarie ad una definizione formale.

I documenti conservati nel faldone del Commissariato agli usi civici mostrano che ancora negli anni Settanta del Novecento ci si interroga sui motivi del suo perpetuarsi, nonostante di sentenze che miravano a definirne una volta per tutte i termini. Nel gennaio del 1971 l'allora commissario di ruolo Poddighe si rivolge al sindaco e — soprattutto — al geometra incaricato dei sopralluoghi Giuseppe Torrero<sup>(38)</sup> per riprendere le fila della pratica: « In anni ormai lontani la pratica del Comune in oggetto ebbe un intenso svolgimento ma poi, dopo la fine dell'ultima guerra, è rimasta giacente in archivio ». In particolare la richiesta mossa a Torrero è quella di produrre « una brevissima relazione su quanto è ancora necessario fare e sulle questioni ancora in corso ». Il Torrero costruisce un breve riepilogo della controversia, ritornando sui provvedimenti che si succedono dopo il 1926, e che culminano, dopo le sentenze già citate prima, in una decisione del marzo 1930 della Corte suprema di Cassazione, che rigetta il ricorso di Fontanigorda, lasciando invariata la decisione della Corte d'Appello dell'anno precedente.

Delle fasi conflittuali successive agli anni della guerra il Torrero è direttamente protagonista, e quindi ricorre alla propria esperienza per riprenderne i termini. Nonostante i pronuncia-

---

<sup>(38)</sup> Giuseppe Torrero (1902-2001), perito istruttore del Commissariato usi civici, è un personaggio la cui rilevanza per la storia territoriale è stata fatta notare da A. Torre (*Luoghi*, cit., p. 362, ma *passim*). In Val Trebbia aveva iniziato a lavorare nel 1939. La sua attività, svolta in prevalenza in Piemonte e in Liguria, ha lasciato una copiosa sedimentazione documentaria, che si trova ora a Cravanzana, in provincia di Cuneo, presso gli eredi. L'archivio ha la notevole consistenza di 15 metri lineari e documenta almeno un sessantennio di lavoro sul territorio. Sugli interventi di Torrero in Valle Sturla (dove gli abitanti ricordano lo « statuto Torrero » che regolamentò i diritti sui beni frazionali), si veda A. M. Stagno, V. Tigrino, « Beni comuni, proprietà privata e istituzioni ... », cit., p. 289 ss.

menti giudiziari, nel dopoguerra i due comuni avevano infatti riaperto il conflitto, e sulle stesse questioni degli anni Venti. Nel 1950-51 Fontanigorda torna a rivendicare il possesso di alcuni pascoli in zona Sottoripa, con l'intenzione di usufruire degli aiuti economici post bellici per migliorarli. Nel maggio del 1951 il sindaco del comune scrive a Torrero: « è ben vero che intervenuta la sentenza della Suprema Corte non vi è appello, ma è ben vero che benché i terreni in contestazione siano sotto il Comune di Rovegno, buona parte degli stessi sono di proprietà di fontanigordesi, appunto per diritti acquisiti da secoli. Inoltre vi è il libero ed incontestato possesso dalla data della sentenza del 1929 ed altre considerazioni che legalmente andrebbero ben ponderate ». Le argomentazioni, che sembrano aver rimosso perizie, sentenze, ordinanze, sono le stesse utilizzate anni e forse anche secoli prima, e fanno riferimenti a discutibili diritti di proprietà e a pratiche possessorie tradizionali, confondendo giuridicamente le questioni. Torrero in effetti, in una lettera al commissario del mese successivo, esplicita i suoi dubbi sul fatto che gli abitanti di Fontanigorda, che chiedevano la legittimazione delle occupazioni dei terreni, potessero rivendicarne il possesso esclusivo, « salvo piccoli appezzamenti già intestati e che non fanno parte dei terreni oggetto della contestazione ». « Non mi risulta poi », aggiunge il geometra, « che fra i terreni contestati ve ne siano dei ridotti a coltura o migliorati, ed anche se fossero occupati vi mancherebbero le condizioni richieste dalla legge per la legittimazione ». In seguito a questo, lo stesso commissario scrive in luglio al sindaco invitandolo ad accertarsi che le occupazioni di cui parlano i fontanigordesi si riferiscano ai terreni oggetto della contestazione, « essendo facile la confusione ».

L'incertezza sugli esatti confini delle aree oggetto di controversia aveva in effetti caratterizzato da secoli le liti tra le due comunità, che d'altra parte parevano approfittare dell'ambiguità. Termini, diritti e usi erano chiariti, rinegoziati e ridefiniti in ogni causa giudiziaria e nel Novecento l'*expertise* tecnico-agronomica, nonché giuridica viene applicata alla risoluzione dei conflitti proprio ripartendo in ogni caso di lite dall'individuazione e delimitazione di precise linee di confine, con l'attribuzione ad ogni area di specifiche caratteristiche colturali. Ma, come vedremo, anche questa categorizzazione si rivelerà problematica e riproporrà il

tema della relazione tra risorse locali (multiple, ambigue, dinamiche) e tipologie descrittive generali (unificanti).

Nello stesso scambio epistolare del 1950 ritorna inoltre l'ipotesi di ottenere parte dei terreni dai casanovesi in cambio della costruzione di una strada, tema che già emergeva in un tentativo irrisolto di transazione del 1913 e che segnala una chiara trasformazione nell'economia locale e mutate esigenze politico-sociali<sup>(39)</sup>. Su questi problemi più generali torneremo nel prossimo paragrafo, a partire da fonti di natura completamente differenti.

##### 5. *Risorse comuni e insediamenti.*

Come già evidenzia questa breve ricostruzione documentaria, uno dei problemi che emerge è quello della controversa interpretazione delle argomentazioni contenute nei documenti della disputa, anche in relazione alla *qualificazione* delle risorse in gioco. Ne è un esempio il fatto che buona parte dei conflitti paiono riguardare un bosco e i suoi diritti di accesso, mentre numerosi riferimenti fanno invece affiorare la realtà di un sistema multiplo di utilizzo delle risorse ambientali, in cui le pratiche legate alla pastorizia e all'allevamento hanno un ruolo decisivo. Questa constatazione segnala trasformazioni che hanno evidentemente dinamiche temporali diverse e che non sono acquisite in maniera diretta né trasparente nella retorica delle liti: questo è dovuto al fatto che, come noto, anche le tecniche e le modalità di sfruttamento delle risorse, la loro qualità e la loro natura sono un elemento legittimante decisivo nella rivendicazione del loro possesso. Il taglio di un bosco è un'azione giurisdizionale, così come lo è la sua conversione più o meno temporanea in pascolo oppure in terreno coltivato e, dunque, la registrazione di queste azioni all'interno di un documento costituisce in sostanza un'in-

---

<sup>(39)</sup> Cfr. nota 33. Sulla costruzione delle strade, e sul loro finanziamento, si giocano molto spesso partite strategiche all'interno e tra i comuni a partire almeno dalla metà dell'Ottocento. Nel caso di Casanova i conflitti, oltre che con Fontanigorda anche con il capoluogo e con le frazioni vicine, sono moltissimi.

interpretazione della natura sociale di un fatto, che è altra cosa rispetto alla sua « realtà »<sup>(40)</sup>.

L'esercizio che costituisce questa seconda parte si basa su un'indagine archeologica e sul suo confronto con i risultati di ricerche di ecologia storica e prova a misurare alcuni dei cambiamenti della copertura e degli usi del suolo dell'area presa in esame, mettendoli in relazione con la trasformazione nella forma degli insediamenti e dell'edificato di Casanova (e con le variazioni demografiche, delle quali si offrirà una parziale ricostruzione), per verificare la loro rilevanza nel contesto del lungo contenzioso.

L'ipotesi è che le trasformazioni individuate (che non sembrano essere recepite nelle argomentazioni che abbiamo analizzato) abbiano una cronologia che parte almeno dal Settecento, e che dunque le affermazioni dei documenti novecenteschi si basino in un certo senso sulla rivendicazione di usi marginali o non categorizzabili: questo rende ancora più interessante la loro analisi e impone di capire i motivi di tale strategia di registrazione delle azioni.

L'indagine parte dalla constatazione dell'importanza del pascolo e dell'allevamento, e più in particolare riguarda il cambiamento nella sua gestione, già ipotizzato per queste aree<sup>(41)</sup>. Si tratta del passaggio da un tipo di allevamento basato su un sistema di transumanza ad ampio raggio — in cui il bestiame viene portato a svernare sulla costa — a un tipo di allevamento stanziale, che prevede uno « sfruttamento » più intensivo delle risorse in relazione alla necessità di produrre un quantitativo superiore di fieno per i mesi invernali.

Uno dei documenti chiave tra quelli conservati nei fascicoli del Cluc è il rilievo eseguito nella primavera del 1926 dal geometra Pietro Billi, il perito incaricato di fare un sopralluogo sull'area contesa, relazionarne al Commissariato e trovare una soluzione che mettesse d'accordo le parti<sup>(42)</sup>.


---

<sup>(40)</sup> A.M. Stagno, V. Tigrino, "Beni comuni, proprietà privata e istituzioni", cit.; O. Raggio, "Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche", *Quaderni storici*, 108, 2001, pp. 843-876.

<sup>(41)</sup> Per una sintesi delle ricerche di ecologia storica condotte nell'area si rimanda ai lavori di Roberta Cevasco citati alla nota 6.

<sup>(42)</sup> Nella sopraccitata comparsa conclusionale firmata dall'avv. Cereti per Casanova del 1929 il geometra Billi veniva definito un impresario edile, non titolato quindi a fare la perizia. La legge del 1927 prevedeva infatti all'art. 6 che a fare le perizie fossero gli agronomi.

Figura 4: Restituzione cartografica del rilievo del geom. Billi sull'area contesa (maggio 1926).



Si tratta di un rilievo a grande scala — 1:4000, eseguito sulla base delle planimetrie catastali — che rappresenta le terre in cui vengono esercitati gli usi civici e in cui apparentemente la principale risorsa è il « bosco ceduo », che costituisce il 29% delle terre di uso civico controverse. In realtà di questo « bosco ceduo » solo

l'8% è classificato come « vero bosco ceduo », mentre il resto è definito « bosco ceduo a vegetazione rada di scarso valore »: nella relazione che accompagna la planimetria Billi scrive che « invece di bosco ceduo si riscontrano cespugli incolti e abbandonati; mancanti, per la maggior parte, anche delle ceppaie ». Vi sono poi il 20% di terre a « pascolo di esiguo valore » — « sterposo, roccioso, interrotto da tratti di terreno incolto sterile » —, e « pascolo e prato » — 0,5% del totale quest'ultimo —. Infine incolti, di cui 19% incolto produttivo e il 30% incolto sterile.

Da una prima lettura dei rilievi di Billi, sembra evidente che l'utilità principale di questi terreni sia lo sfruttamento del bosco. Se però si approfondisce l'analisi del documento, incrociandolo con le informazioni ricavabili da altre serie di fonti, e con pregresse ricerche di ecologia storica, affiora il problema della definizione degli oggetti, evidente ad esempio nell'incongruente definizione degli usi nelle categorie locali e in quelle agronomiche (43). Così Billi definisce come « incolto sterile » aree che ancora negli anni Venti erano utilizzate per il pascolo ovi-caprino, e indica come « boschi cedui radi » aree probabilmente ancora utilizzate come pascoli alberati, in cui gli alberi servivano non solo per la produzione di legna, ma anche per la produzione di foglia da foraggio: da questo deriva probabilmente la mancanza di ceppaie (44).

---

(43) La classificazione agronomica, infatti, legata a un utilizzo monoculturale delle risorse e basata sulla dicotomia « colto/incolto », fa ricadere pressoché tutti gli usi delle terre comuni negli « incolti » — che qui costituiscono quasi il 50% delle terre oggetto di contenzioso —, non riconoscendo la complessità degli usi multipli della stessa porzione di terreno, in cui si possono alternare il pascolo, la coltivazione temporanea, la semina dell'erba, il taglio della legna e della fronda. Su questi problemi si veda D. Moreno, *Dal documento al terreno. Archeologia e storia delle pratiche agro-silvo-pastorali*, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 211 ss. e R. Cevasco, *Memoria verde*, cit., p. 82. L'importanza del tema dei « saperi locali » era sollevato, proprio in rapporto alle risorse collettive, in D. Moreno, O. Raggio, « Premessa » a « Risorse collettive », cit.

(44) A proposito dell'interpretazione del bosco ceduo, è interessante metterla a confronto con la risposta di un abitante della vicina val d'Aveto rilevata durante un'inchiesta sullo stato dei boschi nel Regno di Sardegna, anche se di un secolo precedente, poiché mette esplicitamente in relazione l'uso promiscuo del bosco con le necessità dell'economia locale: « nel mandamento di S. Stefano d'Aveto non esistono, ne si conoscono boschi, che si dicono cedui [...]. In tutti li territorii silvestri si alberati d'one nociuole che cerri e faggi come pure di castagne si conducono quotidianamente in buona stagione i bestiami al pascolo comprese le capre le che non si fa ne boschi cedui. Si sogliono nei territorii medesimi fare de ronchi [...] facendo colla legna che si taglia de forni per ingrassare il terreno, e nel sito tagliato e runcato si semina per due, tre e talvolta quattro anni [...]. Senza l'uso di tutte le terre salvatiche per far pascolare i bestiami, poco bestiame



Proprio l'analisi di questo documento mette in luce, quindi, la prevalenza di terreni dedicati al pascolo e alla produzione di foraggio. Alla fine degli anni Venti, in piena controversia, l'utilizzo prevalente di queste aree era dunque in funzione dell'allevamento <sup>(45)</sup>.

Inoltre, ancora in quel periodo, i versanti sopra Casanova costituivano uno dei punti di pascolo estivo di una rete di percorsi di transumanza tra la costa e la pianura padana documentati almeno dal XVII secolo e fino a tutti gli anni Cinquanta <sup>(46)</sup>. Tuttavia non ci sono elementi per discutere se e come le terre collettive fossero utilizzate/utilizzabili dal bestiame transumante. Sappiamo infatti che in molte aree della Liguria appenninica l'accesso alle terre collettive era riservato solo ai capi dei residenti e anche per Val Trebbia questo principio, fatto risalire a concessioni di fine Settecento, è citato nelle argomentazioni giuridiche come legittimante di un possesso (ciò non esclude ovviamente che i capi « stranieri » potessero essere introdotti con l'accordo dei residenti) <sup>(47)</sup>.

Da questi pochi cenni emerge una serie di problemi: abbiamo una lite che ruota intorno a risorse, definite nelle fonti come boschi, ma la cui cartografazione ne fa emergere il ruolo prevalente di pascoli — un fatto però che le carte su questi conflitti sembrano recepire in maniera discontinua <sup>(48)</sup>.

---

potrebbero ritenere li abitanti di detto mandamento e così verrebbe a cessare la primaria industria che da la sussistenza a questa stessa popolazione » (Archivio di Stato di Genova, *Prefettura Sarda*, 207). Cfr. per lo studio di questa inchiesta S. Bertolotto e R. Cevasco, "Fonti osservative e fonti testuali: le « Consegne dei Boschi » e il sistema dell'« Alnocoltura » nell'Appennino Ligure Orientale (1822)", *Quaderni Storici*, 103, 2000, pp. 87-108.

<sup>(45)</sup> Nell'area di Casanova l'abbandono dell'allevamento viene datato alla fine degli anni Settanta, quando gli effetti del mancato utilizzo pastorale dei versanti diventano evidenti, come documenta l'avanzata delle formazioni boschive (boschi secondari) a discapito dei prati e dei pascoli che progressivamente vanno per questo scomparendo, cfr. R. Cevasco, "Archeologia dei versanti montani: l'uso di fonti multiple nella ricerca geografica", cit.

<sup>(46)</sup> D. Moreno, *Dal documento al terreno*, cit.

<sup>(47)</sup> D. Moreno, O. Raggio, *The making and fall of an intensive pastoral land-use system. Eastern Liguria, 16-19<sup>th</sup> centuries*, in R. Maggi, R. Nisbet, R. Barker (a cura di), *Archeologia della pastorizia nell'Europa meridionale*, Chiavari 22-24 settembre 1989, in *Rivista di Studi Liguri*, A. LVI. 1-4, 1990, pp. 193-217; O. Raggio, "Norme e pratiche", cit.

<sup>(48)</sup> Nella documentazione già individuata, che riguarda gli anni Quaranta-Cinquanta del Novecento, si fa ad esempio esplicito cenno alle richieste degli abitanti di Fontanigorda di conservare il possesso di parte del « bosco » per fruirne, come consuetudine, quale pascolo per il proprio bestiame (in alcuni casi però si mette esplicitamente in

Sappiamo da altre fonti e da studi pregressi che effettivamente le terre comuni di Casanova erano usate per il pascolo, ma non sappiamo se erano frequentate da bestiame locale o transumante, né sappiamo quale era effettivamente il ruolo dell'allevamento all'interno dell'« economia » di questi luoghi <sup>(49)</sup>.

Infine, se gli studi di terreno hanno già mostrato forti discontinuità nell'utilizzo di queste aree (passaggio da uso estensivo e multiplo delle risorse ambientali a un loro uso intensivo e monoculturale), i documenti, che tra il Sei e il Novecento si succedono nelle diverse controversie, mostrano un'apparente continuità nell'uso che non aiuta a spiegare il riaccendersi del conflitto tra Casanova e Fontanigorda nel 1926.

Tutti questi fattori imporrebbero non solo di capire meglio quali fossero le risorse — ambientali — in gioco, ma anche il loro ruolo nell'economia, e nella società locale, e come questo fosse mutato nel corso dei secoli. L'ipotesi è che il conflitto riesploda così acceso negli anni Venti del Novecento, perché l'interesse per quelle risorse è nel frattempo cambiato.

La fonte utilizzata per questa verifica è quella di terreno, e in particolare lo studio archeologico delle trasformazioni degli insediamenti che costituiscono — e costituivano — la frazione di Casanova <sup>(50)</sup>.

In particolare ci siamo concentrati sull'individuazione delle trasformazioni degli spazi funzionali all'allevamento, quali indica-

---

dubbio che tale affermazione corrisponda ad una reale esigenza dei richiedenti, e la si ritiene piuttosto strumentale per rivendicare un diritto di possesso ritenuto acquisito: un uso legittimante — uno tra i molti segnalati — nella definizione di una risorsa). Le stesse osservazioni sono del resto anche nei documenti più risalenti che sono stati individuati (si tratta di testimoniali relativi ad un processo della metà degli anni Sessanta del Settecento). La documentazione cui si fa riferimento è conservata nell'Archivio Storico della Parrocchia di Fontanigorda, e in quello di deposito del Comune di Rovigno.

<sup>(49)</sup> Una delle strade possibili per misurare il peso dell'allevamento nell'economia locale è lo studio dei contratti di soccida (contratti agrari relativi all'allevamento del bestiame) e della documentazione relativa al passaggio di capi di bestiame. Con un approccio di questo tipo M. Conesa ha ricostruito per l'area di Puigcerdà, nei Pirenei orientali, il ruolo del credito nell'economia della montagna della Cerdagne, *D'herbe, de terre et de sang. La Cerdagne du XIV<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle*, Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2012.

<sup>(50)</sup> L'indagine ha riguardato l'analisi archeologica degli edifici conservati in elevato (edifici pluristratificati e in particolare « stalle » e fienili). Le indagini sono state realizzate in due campagne (2011 e 2012) di archeologia dell'architettura coordinate da Anna M. Stagno a cui hanno partecipato dottorandi e studenti delle Università di Genova e del Piemonte Orientale.

tori dei mutamenti nella gestione delle risorse ambientali. Infatti, l'organizzazione degli spazi dedicati alla stabulazione e allo stoccaggio del fieno è strettamente legata alla gestione delle risorse stesse. È già stato dimostrato come un incremento nella presenza di stalle e fienili possa essere messo in relazione alla sedentarizzazione dell'allevamento, che richiede una riserva di fieno per la stagione invernale.

Inoltre, l'indagine archeologica dell'abitato può costituire una via sintetica per capire, sulla base delle trasformazioni delle funzioni degli edifici, l'organizzazione dell'economia locale e il peso che nel corso del tempo ha avuto l'allevamento rispetto alle altre attività.

È noto che i transiti di merci, animali, uomini (insieme con l'emigrazione stagionale) hanno rivestito un peso notevole nell'economia degli insediamenti appenninici almeno fino alla fine dell'Antico Regime<sup>(51)</sup>; e proprio Casanova risulta essere uno tra i luoghi di passaggio di una fitta rete di mulattiere che collegavano Genova e il genovesato alla pianura padana<sup>(52)</sup>. Gli effetti che la semplificazione delle direttrici viarie hanno avuto in queste aree — con l'identificazione di vie privilegiate che hanno tagliato fuori molti di questi insediamenti — sono stati studiati soprattutto in relazione ai flussi migratori verso le Americhe e, solo recentemente sono stati affrontati in relazione all'intensificazione dell'allevamento come risposta al venir meno della risorsa transito<sup>(53)</sup>. Ciò che abbiamo provato a capire è se le trasformazioni dei sistemi di allevamento possano essere una spia dei possibili motivi di addensamento delle liti sui beni comuni in certi periodi.

<sup>(51)</sup> A. Torre (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007. Nel corso dell'Ottocento la maglia stradale viene notevolmente semplificata con l'individuazione di alcune direttrici fondamentali. A Casanova la strada carrabile arriverà solo negli anni '50 del Novecento.

<sup>(52)</sup> Una carta della prima metà del XVIII secolo, conservata presso l'Archivio Doria-Pamphilj, indica Casanova come uno dei punti di passaggio di una mulattiera che collegava Monleone (e quindi Rapallo e Chiavari) ad Ottone (e quindi Bobbio e la Pianura Padana), evitando Montebruno (*Descrizione o sia disegno di strade di Torriglia, Val di Borbera, Val di Trebbia, Fontanabuona ecc.*) (la carta è opera del cartografo Marco Antonio Fossa: cfr. V. Tigrino, *Giurisdizione e transiti nel '700*, cit.).

<sup>(53)</sup> G. Salvi, "Continuità e cambiamento in una società dell'Appennino: Bertassi nei secoli XIX e XX", *Quaderni Storici*, n. 46, 1981, pp. 131-152. A.M. Stagno, *Gli spazi locali dell'archeologia rurale. Risorse ambientali e insediamenti nell'Appennino ligure tra XV e XX secolo*, Alessandria, in stampa.

Le indagini sono state svolte nelle frazioni che costituiscono l'abitato di Casanova di Rovigno: Canfernasca, Castello, Ventarola, Relama e Racosta, dove si trova la chiesa parrocchiale di San Pietro <sup>(54)</sup>. Tutte le frazioni, con la parziale eccezione di Castello, hanno conosciuto negli anni Sessanta e Settanta una consistente « ricolonizzazione turistica », che ha comportato spesso il completo rifacimento delle strutture <sup>(55)</sup>. Molti edifici hanno subito mutamenti di destinazione d'uso — stalle e fienili trasformate in abitazioni o in garage —, e pesanti rivestimenti cementizi, che hanno reso illeggibili i paramenti murari. Questo fatto ha reso necessaria una preliminare individuazione degli edifici indagabili: gli edifici in cui i paramenti murari fossero a vista, ossia non intonacati. L'analisi archeologica degli elevati si basa infatti sull'individuazione delle fasi edilizie degli edifici (*complessi architettonici*), sulla base delle relazioni stratigrafiche di anteriorità e posteriorità dei *corpi di fabbrica* che li compongono: è evidente dunque la rilevanza di murature visibili — o leggibili. In particolare sono state prese in considerazione le aperture — finestre, porte, portali e feritoie — perché possono fornire informazioni sulla cronologia di costruzione della muratura a cui appartengono e sulle funzioni dei vani in cui sono inserite. La cronologia è stata poi attribuita sulla base della datazione delle aperture e delle relazioni stratigrafiche tra i corpi di fabbrica che costituiscono i diversi edifici (Tab. 1) <sup>(56)</sup>.

---

<sup>(54)</sup> Le indagini non sono state ancora condotte nell'abitato di Relama (che in parte è identificabile con quello di Ventarola); per questo nella Tabella 2, non compaiono riferimenti a questa frazione.

<sup>(55)</sup> La conversione al turismo di questi luoghi entra naturalmente anch'essa all'interno della disputa sui terreni collettivi (che sembra far convergere su di sé tutti gli elementi e gli oggetti di tensione tra i due insediamenti). Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento l'ennesimo tentativo di mediazione per garantire una porzione di « bosco » agli abitanti di Fontanigorda, prevede (per l'ennesima volta) che questi contribuiscano alla costruzione di una strada di collegamento tra i due luoghi. L'accordo salterà perché Fontanigorda rinuncerà poi a costruirla, pare sulla spinta del « partito » degli albergatori, che temevano che un migliore accesso alla frazione vicina potesse facilitare anche in quel luogo lo sviluppo del turismo stagionale (l'informazione è in una relazione contenuta nei fascicoli sui Beni Frazionali dell'archivio del Comune di Rovigno).

<sup>(56)</sup> Questo tipo di analisi, speditiva, viene definita « analisi configurazionale » (T. Mannoni, «Analisi archeologiche degli edifici con strutture portanti non visibili», *Archeologia dell'Architettura*, 3, 1998, pp. 81-85). Il modello dell'indagine sono le ricerche svolte a Gorfigliano, in provincia di Lucca, cfr. S. Gobbato, *L'architettura di Gorfigliano in età postmedievale*, in J.A. Quiròs Castillo (a cura di), *Archeologia e storia di un castello*

*Tabella 1: Prospetto sintetico della cronologia di realizzazione dei corpi di fabbrica che costituiscono gli edifici indagati, suddiviso per frazione. Le ultime colonne indicano gli edifici indagati ma di cui non è stato possibile definire una cronologia e gli edifici illeggibili.*

Frazioni	XVI- XVII sec.	XVII- XVIII sec.	1700-1775	1775-1810	XIX sec.	1890-1930	dal 1950 ca.	Cronologia non definibile	Restaurati e illeggibili
Canfernasca			9	2	6	3		2	18
Castello			5	2	3	2			2
Racosta		1	4	4	1	4	3	9	11
Ventarola	1	6		5	3	6	4	9	27
Totale	1	7	18	12	14	15	7	20	58

L'interpretazione della funzione degli edifici nelle differenti fasi edilizie è stata ricostruita in maniera regressiva sulla base dell'osservazione delle caratteristiche delle strutture di cui era riconoscibile l'ultima destinazione d'uso, grazie alla presenza di tracce materiali (mangiatoie, sistemi di scarico dei liquami, pavimentazioni, forma e dimensioni delle aperture, ecc.) e alle informazioni ricevute dalle fonti orali<sup>(57)</sup>.


Per quanto le ricerche finora effettuate non arrivino a definire una vera e propria periodizzazione, è possibile presentare alcuni risultati che riguardano lo sviluppo delle diverse frazioni in relazione ai mutamenti nei sistemi di gestione delle risorse ambientali.

---

*apuanu. Gorfigliano dal Medioevo all'età moderna*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2004, pp. 205-224, migliorate secondo l'esperienza del progetto sul «despoblado di Zaballa». Una prima applicazione è stata effettuata nelle indagini svolte presso l'abitato di Ventarola in Val d'Aveto (A.M. Stagno, *Geografia degli insediamenti*, cit.). A Casanova in tre casi le aperture recavano date incise; altri indizi cronologici sono stati ricavati dal confronto con la cronotipologia delle aperture costruita per Ventarola e con i lavori dell'ISCUM nella Liguria di Levante (per una sintesi I. Ferrando Cabona, A. Cagnana, "L'esperienza scientifica dell'ISCUM e lo sviluppo dell'archeologia dell'architettura in Liguria e in Lunigiana", *Archeologia dell'Architettura*, II, 1997, pp. 189-197). Le facciate esterne rivestivano una funzione «pubblica» e questo spiega l'attenzione dedicata alle aperture («agli occhi della casa»); cfr. I. Ferrando Cabona, T. Mannoni, R. Pagella, *Cronotipologia*, in *Archeologia Medievale* XVI, 1989, pp. 647-661, p. 652.

<sup>(57)</sup> Nel corso delle due campagne, sono state intervistate 8 persone proprietarie degli edifici indagati, 2 nella frazione di Castello, 3 nella frazione di Racosta, 2 nella frazione di Ventarola, 1 nella frazione di Canfernasca. Le interviste sono state documentate con appunti, questionario e discorso libero.

Figura 5: Abitato di Casanova. Trasformazioni degli edifici ricostruite sulla base delle indagini archeologiche, e relazioni con gli assi viari tra il 1750 e il 2012.



Gli edifici più antichi, realizzati tra il XVI e tutto il XVII secolo, sono stati identificati nelle frazioni di Racosta — un edificio — e di Ventarola — sette edifici — e appaiono tutti connessi con gli assi viari. Nella frazione di Ventarola è stata con certezza identificata un'area di sosta associata a una struttura di ricovero per muli: si tratta di un corpo di fabbrica in cui l'accesso al piano terra e al primo piano avveniva attraverso due portali, definiti da stipiti in conci squadrati sulla faccia a vista su cui si imposta un arco composto da conci di forma trapezoidale, la cui tipologia è riferibile alla fine del XVI secolo<sup>(58)</sup>.

<sup>(58)</sup> Cfr. I. Ferrando Cabona, E. Crusi, *Storia dell'insediamento in Lunigiana. Valle del Rosaro*, Genova, Sagep Editrice, 1982.

*Figura 6: Casanova. A sinistra. Ventarola, portale ad arco riferibile alla fine del XVI secolo relativo al primo piano di una struttura di accoglienza per muli e mulattieri. A destra. Racosta, stalla con soprastante fienile costruita nel 1914 (informazione del proprietario sig. Rapuzzi), addossata a precedente fienile con tetto a spiovente piuttosto inclinato non conservato.*



A testimoniare l'utilizzo per la sosta dei muli è la dimensione del portale del piano terra — 1.50 m di luce —, che corrisponde alla larghezza delle mulattiere. Gli edifici pertinenti a questa fase sono caratterizzati dall'utilizzo di pietre squadrate per le aperture e per i cantonali e da elementi architettonici di rilievo come gli archi. Questi dati permettono di ricondurre la realizzazione delle strutture all'opera di maestranze specializzate — gli « scalpellini » —, che operavano anche nelle valli Aveto e Sturla, come testimoniano numerosi confronti. Con l'eccezione degli archi, tecniche analoghe sono documentate ancora negli edifici del XVIII secolo, ma non negli edifici dei periodi successivi.

Nel corso del XVIII secolo si assiste a una notevole crescita di tutti gli abitati. In questo periodo si data la costruzione degli edifici più antichi ed ora leggibili di *Castello* e di *Canfernasca*, e lo sviluppo degli altri nuclei. La maggior parte degli edifici inda-

gati viene realizzata in questo secolo. Questo dato ben si accorda con la crescita demografica di Casanova, che raggiunge il suo picco nel corso del XVIII secolo, e con i risultati dell'analisi della cartografia storica <sup>(59)</sup>.

Nella prima metà del Settecento è stata documentata la costruzione di nuove stalle, come testimoniano due strutture identificate nella frazione di Castello <sup>(60)</sup>. In una di queste strutture, datata 1745, è conservato un pavimento di acciottolato dotato di sistema di scarico dei liquami che ne testimonia l'utilizzo per una stabulazione continuativa e permette di ipotizzarne l'uso per i bovini <sup>(61)</sup>. Alla stessa cronologia potrebbe appartenere la conversione in stalla del piano terra di un edificio della frazione di Canferasca, in cui è stata documentata la presenza di una pavimentazione in lastricato sostituita da una pavimentazione in acciottolato con canali di scarico dei liquami. Questi dati potrebbero essere una traccia del diffondersi di un allevamento bovino (allevato localmente), accanto a più consistenti flussi di bestiame transumante, un fatto già attestato per lo stesso periodo in altre aree della Liguria appenninica. Questo tipo di allevamento è probabilmente da mettere in relazione con l'intenso aumento demografico cui si è accennato (Grafico 1).

Al Settecento risale anche la costruzione di numerosi fienili. In particolare è collocabile in questo secolo la realizzazione di fienili absidati di cui, come risulta dalle planimetrie catastali, ancora negli anni Cinquanta se ne conservavano 15 esemplari <sup>(62)</sup>.

---

<sup>(59)</sup> L'analisi della cartografia storica mostra che negli anni Venti dell'Ottocento l'abitato raggiunge il massimo del suo sviluppo, almeno fino agli anni Cinquanta del Novecento (quando la costruzione di seconde case ne aumenterà notevolmente le dimensioni). Lo studio ha riguardato la Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma (a. 1854), le carte preparatorie degli ingegneri cartografi del Corpo di Stato Maggiore Sardo (tavolette manoscritte in scala 1:9450 e 1:20000, 1818-1828) e le tavolette IGM (serie storiche e serie corrente), conservate presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze.

<sup>(60)</sup> Si tratta di due strutture che presentano portali datati al 1723 e al 1745.

<sup>(61)</sup> Il dato andrebbe approfondito in relazione alla compresenza (spesso conflittuale) tra un sistema locale di allevamento bovino basato sulla monticazione e i flussi di transumanza (bestiame forestiero) in cui l'area era coinvolta (si veda D. Moreno, O. Raggio, *The making ...*, cit.).

<sup>(62)</sup> Si tratta di strutture disposte su due livelli, in cui la parte retrostante era absidata e utilizzata per lo stoccaggio del fieno. Su questi particolari manufatti diffusi in Val Trebbia e nel genovesato si veda R. Cevasco, "Archeologia dei versanti montani", cit. I fienili absidati documentati a Casanova erano così distribuiti: Canferasca 8; Racosta 3;



Sullo scorcio del XIX secolo pare affermarsi invece la costruzione di fienili con un tetto a spiovente piuttosto pronunciato e copertura in paglia, un esemplare dei quali reca incisa la data 1796<sup>(63)</sup>. Questi possono essere ricollegati alla realizzazione dei prati stabili d'altura destinati allo sfalcio del fieno che sostituisce il precedente sistema di « boscaglie pascolate » e pascoli alberati<sup>(64)</sup>. Il dato registra una trasformazione significativa verso la monocoltura e un uso specifico delle risorse. Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, si può anche notare che la terminologia usata nelle liti per registrare queste azioni non distingue più tra i diversi usi di una stessa risorsa. L'aumentato interesse per il fieno è indicatore di un mutamento nella gestione del foraggio e in particolare si può ricollegare alla sedentarizzazione dell'allevamento che diventa evidente a partire dal XIX secolo<sup>(65)</sup>.

Tra il 1890 e il 1930 si assiste a un intensificarsi della costruzione di stalle con soprastante fienile o al di sotto delle abitazioni<sup>(66)</sup> (Figura 6). Questo dato trova un'interessante coincidenza con il consistente incremento degli edifici isolati — forse *casoni*, strutture di supporto alle attività agricole e al pascolo — nelle aree terrazzate lungo i versanti, documentato attraverso l'analisi della cartografia storica, a partire dalla seconda metà del XIX secolo.

---

Ventarola 3; Castello 1. Il fieno era utilizzato anche come foraggio per gli asini ed era esso stesso oggetto di commercio: cfr. O. Raggio, "Norme e pratiche", cit., p. 166.

<sup>(63)</sup> Allo stato attuale delle indagini, e data la somiglianza dei portali presenti in entrambe le tipologie di fienili, non è possibile affermare che questi siano riferibili a periodi diversi e quindi indicatori di differenti trasformazioni nel sistema di allevamento. Tuttavia diversa appare la loro collocazione topografica, che potrebbe essere traccia di differenti usi. I fienili absidati si trovano tutti ai margini degli abitati, i fienili con tetto a spiovente si trovano all'interno dell'abitato, un dato che confermerebbe l'ipotesi sulla loro funzione illustrata nella nota precedente.

<sup>(64)</sup> R. Cevasco, "Dall'uso del suolo alle pratiche locali: cartografia topografica storica e pianificazione", in E. Dai Prà (a cura di), *La cartografia storica oggi: da bene patrimoniale a strumento progettuale ai fini pianificatori*, in *Semestrare di Studi e Ricerche di Geografia*, XXII, 2010, 2, pp. 87-102.

<sup>(65)</sup> Argomento che trova una conferma in uno dei testimoniali della secolare causa tra Casanova e Fontanigorda datato 1800, in cui è citato l'utilizzo di queste aree per il pascolo bovino (Archivio Parrocchiale di Fontanigorda, f. *Sentenze*).

<sup>(66)</sup> Le informazioni ricevute dalle fonti orali concentrano l'attenzione soprattutto intorno a questo periodo, permettendo di collegare le informazioni ricevute a specifiche strutture.

I cambiamenti documentati nei fienili possono avere dunque una correlazione con un più generale e progressivo abbandono delle pratiche pastorali di utilizzazione multipla delle risorse ambientali, forse da ricollegare alle azioni promosse nella prima metà dell'Ottocento dall'amministrazione sabauda per normalizzare, in senso monocolturale, la gestione delle risorse forestali, anche se certificare questo abbandono è problematico, perché il tentativo di promuovere tale trasformazione è contestuale alla produzione delle fonti che lo registrano <sup>(67)</sup>. La tipologia delle strutture come già detto, indicherebbe, tramite l'aumento delle stalle e degli spazi per lo stoccaggio del fieno, il passaggio da un allevamento ovino e bovino transumante, ad uno bovino stanziale, correlato, a sua volta, al passaggio da sistemi di gestione multipla delle risorse delle risorse agro-silvo-pastorali, a un utilizzo monocolturale con spazi permanentemente ed esclusivamente destinati alla coltivazione, ai prati, al pascolo e al bosco <sup>(68)</sup>.


Un'intensificazione dell'allevamento che non sembra da ricondursi alla spinta demografica — coincidendo con un periodo in cui è documentato un ulteriore stallo (Figura 7).

---

<sup>(67)</sup> Nel corso dell'Ottocento il Regno di Sardegna (e poi il Regno d'Italia) promuove una serie di azioni (tra cui rientravano anche le *Consegne* citate alla nota 44) per regolamentare l'uso dei boschi, che porteranno nel 1877 alla promulgazione della prima Legge Forestale italiana (D. Moreno, *Dal documento al terreno ...*, cit., pp. 54-56, 222). Obiettivo di questa legge era, uniformare le diverse categorie di beni nel concetto di proprietà assoluta, normalizzare l'uso delle risorse forestali in maniera monocolturale (bosco ceduo), rendendo illegali le pratiche di utilizzo multiplo, come il ronco o il pascolo nei boschi (D. Moreno, O. Raggio, *The making and fall ...*, cit.).

<sup>(68)</sup> La progressiva riduzione della superficie boschiva risulta scollegata dalla pressione demografica, a differenza di quanto si ritiene in generale in Italia (B. Vecchio, P. Piussi, M. Armiero, L'uso del bosco e degli incolti, in R. Cianferoni, Z. Ciuffoletti, L. Rombai (a cura di), *Storia dell'agricoltura italiana III. L'età contemporanea*, Firenze: Edizioni Polistampa, 2002, pp. 128-216, 170-178).

Figura 7: Variazioni della popolazione dell'abitato di Casanova tra il 1615 e il 1926. I dati dal 1615 al 1888 sono desunti da G. Bagnara Mattrel, Casanova dell'Alta Val Trebbia. Prima parte, *Comunità Montana Alta Val Trebbia, Consorzio Agrituristico di Casanova, s.l., policopiato, pp. 63+14 non numerate, [1998]*. Il dato relativo al 1926 è desunto dalla relazione dell'avvocato Sertorio (vedi § 3).



Le fonti documentarie attestano un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, confermato dalle testimonianze orali e dai dati riguardanti l'emigrazione verso l'America nei primi anni del Novecento<sup>(69)</sup>. Quindi, come già detto, l'intensificazione dell'allevamento potrebbe essere piuttosto una risposta al venir meno di un'economia basata sul transito, che era contestualmente entrata in crisi a inizio Ottocento.

<sup>(69)</sup> All'interno di un « Chronicon » (una cronaca parrocchiale iniziata nella prima metà del Novecento) conservato nell'Archivio della Parrocchia di Fontanigorda, nella parte relativa agli anni Dieci del Novecento si indica che già da 40 anni sarebbe stata diffusa una significativa emigrazione verso la Francia. L'apparente stabilità della popolazione che è evidenziata dal grafico della Figura 7 è probabilmente dovuta al fatto che tale emigrazione (temporanea o definitiva) spesso comportava il mantenimento della residenza; chi emigrava veniva dunque censito nei registri della popolazione (anche se dichiarato assente). Le prossime fasi della ricerca prevedono una verifica delle fonti utilizzate per la costruzione della serie demografica qui presentata. Va da sé che anche questo fenomeno ha una sua immediata implicazione con le discussioni sui beni collettivi, in cui la certificazione di residenza è essenziale. In alcuni luoghi vicini ad esempio vi sono vivaci contestazioni tra chi rivendica un « tradizionale » diritto, basato spesso sull'appartenenza a gruppi familiari, anche in caso di emigrazione, contro invece chi rivendica i diritti di uso civico (a norma di legge) solo (ed a tutti) i residenti, superando dunque quelle che a volte erano informali ma strutturate « chiusure » rivendicate da parentele radicate storicamente in alcuni luoghi.

## 6. *Parentele e località: un rapporto ambiguo.*

Come si è visto la creazione della località passa attraverso una operazione costantemente ribadita di dichiarazione della sua esistenza e strutturazione. Questa avviene attraverso successive definizioni, che riguardano aspetti politico-amministrativi (la definizione del territorio, dei confini), giuridici (il ricorso a categorie specifiche e storicamente mutevoli: villa, comune, frazione, parrocchia), economico-sociali (la condivisione della risorsa in forma collettiva), che sono necessariamente intersecati, e dinamici.

Questa fase della ricerca, che ha già permesso un sondaggio su fonti di natura eterogenea, mirava a complicare la lettura delle categorie utilizzate dagli attori coinvolti (anch'essi molto diversi tra loro); è evidente tuttavia che il lavoro che è in corso aiuterà a rileggere e ricostruire da nuovi punti di vista anche i nodi, a volte irrisolti, che emergono dalle vicende del 1926.

In particolare preme segnalare alcuni temi ed oggetti di ricerca, che qui abbiamo potuto affrontare solo parzialmente. Se ci siamo soffermati sulla necessità di qualificare le risorse in gioco (e l'esercizio di incrocio con le fonti archeologiche aveva quello scopo), abbiamo peraltro solo sfiorato due problemi che sono inestricabilmente legati a quello dei diritti collettivi: la titolarità di diritti da parte di famiglie e non da parte di « luoghi » (le rivendicazioni secolari dei Biggi e dei Brignole, e quelle dei « particolari » di Casanova)<sup>(70)</sup> e le trasformazioni circoscrizionali (in particolare quelle delle parrocchie).

Questi temi, che parzialmente emergono nella documentazione degli anni Venti del Novecento, acquistano spessore se confrontati con le carte prodotte durante le fasi precedenti della plurisecolare controversia.

Ne è un esempio il già citato documento arbitrale del 1603, cui fanno riferimento gli avvocati di entrambe le parti durante la fase novecentesca della causa. La sua redazione è effettuata da parte degli ufficiali del feudatario del principe Doria in un'ottica di conferma dei diritti di Casanova su alcuni terreni di fronte alle pretese di « certi » Biggi di Fontanigorda. Come detto, il docu-

---

(70) Sul tema cfr. O. Raggio, *Faide e parentele ...*, cit.

mento è utilizzato dagli avvocati Cereti, Macaggi, Castello, difensori di Casanova nella comparsa conclusionale del 1929 di fronte alla Corte d'Appello di Genova, dopo essere stato recuperato presso l'archivio della famiglia Doria-Pamphilj, con l'intenzione di meglio precisare, rispetto allo scambio di scritture del 1926, la « genealogia » dei diritti dei Biggi sulle terre contese, per limitare appunto esclusivamente a quei soggetti tale prerogativa (71). L'insistenza su tale fonte è data dal fatto che in essa si precisa che sui siti nominati permane comunque un diritto di pascolo e legnatico per gli abitanti di Casanova; diritto che è invece messo in dubbio dal documento che produce la parte avversaria: uno strumento notarile del 1544 con il quale il feudatario precedente — appartenente alla famiglia Malaspina — aveva venduto ai Biggi i diritti di pascolo e legnatico in un terreno delimitato.

Il valore di questi riferimenti, che vengono posti all'origine di un diritto « documentato » sui siti, è misurato dagli avvocati nel 1929 anche attraverso l'evolversi della causa nei secoli. Tra i riscontri che gli avvocati mettono in campo vi è una dichiarazione del commissario feudale (che segue ad alcune liti databili tra il 1728 e il 1732), che identifica come titolari di diritti sui siti contesi, insieme ai Biggi, anche alcuni particolari di un'altra famiglia di Fontanigorda, quella dei Brignole (sulla base di un rapporto di discendenza dagli stessi Biggi), dichiarazione ribadita poi da due bandi nel 1758 e 1768. In occasione di sentenze successive sembra viepiù precisarsi l'intreccio di questi diritti familiari e « frazionari ». È il caso di quelle che seguono alla denuncia che nel 1829 vede uniti gli uomini di Casanova e la famiglia dei Biggi contro membri della famiglia Brignole sorpresi a far legna in due dei siti contesi (Scortighera e Pozzo di Cifarco); la difesa di questi ultimi (che dichiarano appunto di essere discendenti di Brignole eredi dei Biggi) porta alla sentenza del Senato di Genova del 12 marzo 1833, che dà loro ragione e fa riservare per le due famiglie lo spazio necessario per il pascolo di 30 pecore e il taglio di legna a uso domestico nei terreni denominati Riva e Fondegazze. La decisione viene ribadita dallo stesso Senato il 13 ottobre 1840, dopo un tentativo dei Biggi di estendere la zona di

---

(71) Questi ed altri documenti sono conservati tra le carte della famiglia Casazza (eredi Rapuzzi).

loro pertinenza, che aveva suscitato le proteste dei particolari di Casanova.

Queste esemplificazioni servono a mostrare la quantità di materiale documentario che emerge, ma anche il motivo per cui ciò avviene: ovvero la volontà di costruire una genealogia di azioni, per definire la legittimità di una pratica su un luogo, oppure per certificare la propria opposizione ad essa. È quello a cui punta l'avvocato Cereti quando afferma con una certa enfasi, sulla base dei suoi riferimenti storico-documentari, che « ogni volta che quelli di Fontanigorda avevano sconfinato i casanovesi avevano provveduto a denunciarli ».

È anche questo valore certificatorio delle opposizioni che spiega la parossistica disseminazione documentaria in una molteplicità di archivi che la comparsa del 1929 segnala e che, forse, è ancora più ricca di quanto essa mostri.

Alcuni esempi rintracciati permettono di affrontare in maniera più analitica il problema dei diritti ma anche degli usi sulle terre indivise. L'archivio della parrocchia di Fontanigorda conserva ad esempio, fra molti altri frammentari documenti sul lungo contenzioso, una serie di testimoniali di comparsa prodotti presso la curia feudale di Ottone (databili al 1765) relativi alle cause « Della Borgata di Casanova Contro Diversi Individui cognominati Biggi ». Questi documenti, introducendo la distinzione tra usi differenti (pascolare, fare legna e zappare), che non è più presente nella documentazione del 1926 (in cui pure è ripreso il problema della differenza tra diritti esercitati dalle famiglie o dalla comunione degli abitanti), rivelano chiaramente una diversa attenzione nei confronti della risorsa <sup>(72)</sup>. I testimoniali settecenteschi sono infatti univoci nell'individuare alcuni diritti che i Biggi possono vantare sui siti in contesa (la « Tenuta di Terre [...] chiamata la Riva, Fondegazzi, e Roccabruna », che gli « abitanti della Villa di Casanova possiedono [...] tra di loro in Comunione », « situata nel terreno della medesima villa », « per il quale pagano fitto alla Camera Illustrissima ») <sup>(73)</sup>: la contestazione riguarda

---

<sup>(72)</sup> Archivio parrocchiale di Fontanigorda, f. « Sentenze », testimoniali di comparsa relativi alle cause « della Borgata di Casanova Contro Diversi Individui cognominati Biggi ». Il fascicolo contiene documentazione a partire dalla metà del Settecento. Il luogo conteso è sempre « la Tenuta di Terre Luogo detto Sotto la Riva ».

<sup>(73)</sup> Il riferimento è naturalmente alla Camera fiscale dei feudatari Doria, ed il

piuttosto gli usi, ed il fatto che, secondo gli abitanti di Casanova, « tré famiglie della Parentella de Biggi hanno il gius di pascolare sino al ponte di detta Terra Luogo detto Sotto la Riva », ma non quella di tagliar legna, né di « zappare » in detta terra.

Sulla questione ritornano altre sentenze. Quella del Regio Tribunale Civile e Penale di Bobbio del 21 dicembre 1898 (anch'essa conservata, oltre che in altre sedi, nell'archivio parrocchiale di Fontanigorda) ha origine dal tentativo di alcuni particolari di Casanova di escludere i membri della famiglia Biggi « da ogni diritto sul fondo pascolivo e boschivo a faggi denominato Sotto la Ripa o la Riva » (e quindi di eliminare *tout court* gli usi promiscui); un tentativo che si basa sulla presunzione che tale fondo sia « posseduto a titolo di proprietà libera, esclusiva ed assoluta da tempo immemorabile dai componenti della comunione privata dei particolari di Casanova »<sup>(74)</sup>. Questi ultimi quindi, un secolo e mezzo dopo la redazione dei testimoniali, insistono pur senza successo su un punto di vista che non legittima più i diversi *usi* possibili e concorrenti su una stessa risorsa (la tesi sarà sostenuta anche nella lite del 1926).

Protagoniste di questi usi sono i « particolari », le famiglie. E, per tornare al tema cui si è fatto riferimento, l'interesse di queste continue azioni giudiziarie sta anche nella qualificazione dei soggetti che si ritengono legittimati a promuoverle. È un tema che innerva anche le memorie del 1926 ma che già in documenti precedenti ha una importanza straordinaria<sup>(75)</sup>.

Nella stessa sentenza del 1898 sono contenute le eccezioni

---

termine « tenuta » è usato per definire le unità di proprietà dei feudatari in quella zona, anche se le fonti precisano che non è chiaro se « la suddetta Tenuta per essere Beni foresti sia libera o obbligata a pagar fitto alla Camera ». Un altro testimone la definisce « Tenuta di Terre Salvatiche situate nel territorio della stessa villa Luogo detto della Riva, dei Fondegazzi, e della Roccabruna sotto i confini ». Sulle modalità di utilizzo di questi termini particolari (foresto, salvatico, ...) e sul loro valore anche giuridico, si veda R. Cervasco e V. Tigrino, "Lo spazio geografico ...", cit.

<sup>(74)</sup> La dicitura « comunione privata dei particolari di Casanova » riflette parzialmente il modo in cui a fine Ottocento sono accatastate le terre frazionali (« Beni dei particolari di »). La sentenza è disponibile in molti archivi locali, anche familiari (alle famiglie del luogo era stata del resto recapitata per notifica). Tra gli altri in Archivio parrocchiale di Fontanigorda, f. senza titolo (coperta verde), sentenza del Regio Tribunale Civile e Penale di Bobbio, 21 dicembre 1898.

<sup>(75)</sup> La memoria di gennaio dell'avvocato Sertorio, di cui si è a lungo parlato nei paragrafi precedenti, pone la questione della capacità di azione giuridica in materia di usi civici, chiedendosi ritualmente se questa sia del Comune o dei cittadini privati (*uti cives*

dell'avvocato Olmi, che sostiene la famiglia Biggi, che si appuntano sulla (mancata) titolarità del diritto di ricorrere da parte degli avversari, ed in particolare proprio sul fatto che la causa era sostenuta non dalla frazione in quanto ente giuridico, ma da una lunga serie di residenti e proprietari di quella (“la comunione privata dei particolari”). Egli contesta in prima battuta che per intraprendere un’azione petitoria sarebbe stato necessario che tutti i particolari casanovesi l’avessero sottoscritta, per poi precisare che soltanto il Comune avrebbe comunque potuto agire in giudizio. Il pronunciamento della Corte favorisce i Biggi paradossalmente a partire dalle due sentenze del 1833 e del 1840 prodotte in giudizio dalla controparte, poiché la corte vi trovava « in modo evidente che esse abbiano inteso di riguardare il complesso degli individui di Casanova, uti universitas. Infatti in entrambe si parla sempre di Unione, abitanti, intera popolazione: espressioni tutte che accennano ad alcunché di collettivo. [...] ciò che prova come si siano considerati gli uomini di Casanova quali un tutto organico, costituenti un’entità giuridica » (76).

Ancora su questo tema ampio, non certo risolvibile con questi brevi cenni, si ritorna in un ricorso a stampa che nel 1907 i Biggi fanno alla Corte di Cassazione di Torino contro la Sentenza della Corte d’Appello di Casale del 15 maggio 1906 (sentenza, quest’ultima, che ribaltava la precedente del 1898). La prima accusa al procedere della corte casalese si appunta sul fatto che questa avrebbe prima accolto la dichiarazione del Comune di Rovegno di « carenza di diritti » (la causa era stata ancora una volta mossa da un foltissimo gruppo di abitanti, e non dal Comune), ma poi si sarebbe contraddetta dichiarando « che l’indagine dell’uti singoli od uti universi richiami il contraddittorio del Comune ». Nel ricorso si sostiene poi che coi giudizi precedenti si sarebbe dimostrato tuttavia « trattarsi di usi civici, non di privato condominio »; vengono citati articoli di legge specifici (l’Istruzione di Carlo Alberto del 1° aprile 1838 sull’amministra-

---

o *uti singoli*): un problema di legittimazione dei soggetti fortemente radicato nella tradizione giuridica in materia di beni collettivi.

(76) Il procuratore di Fontanigorda insiste sul fatto che « non si tratta di rapporti di individui uti singoli, ma coordinati ad un fine comune, proprio di una *universitas* »; le sentenze del Senato genovese « risultano emesse a favore della borgata di Casanova uti universitas e ... quindi gli odierni uti singoli non possono invocarle a loro sostegno ».



zione dei comuni, artt. 141 a 153, e addirittura il regolamento sabaudo sui pubblici del 1775, pubblicato poi « in Liguria » nel 1818), dai quali risulterebbe « la prova della proprietà di pubblico demanio e anche la ragione feudale dei tenimenti volti a uso degli abitanti in massa nel territorio, indipendentemente e in istato separato dal Comune, nel quale (è detto) i tenimenti continueranno ». La corte di Casale invece, lamentano gli avvocati della famiglia di Fontanigorda, « influenzata dalle teoriche assolute della controparte giusta cui “le Frazioni di fronte alla Legge sono nulla” [...] affermò che l’Unione degli abitanti di una data località non sarebbe mai a considerarsi come una persona giuridica per sé stessa, ma puramente come una associazione di singoli, una pluralità di persone singole, perfino tagliando così gordianamente la possibilità della questione uti universi vel uti singuli che pur si presenta in pratica ». I ricorrenti oppongono a questa affermazione i pronunciamenti della « magistrale Sentenza 7 aprile 1906 di questo Supremo Consesso in causa Comune di Casarza - Comune di Né, in cui si dimostra che le Leggi Amministrative succedutesi ut supra in epigrafe, non hanno spogliato, neppure a favore dei Comuni e *tanto meno dei singoli*, le Frazioni dei loro diritti di proprietà dei loro beni patrimoniali, [...] avendo soltanto idea di semplificare e migliorare l’amministrazione ». Aggiungono inoltre che il Consiglio di Stato (risponso 15 giugno 1906, legge 1906-1327) facendo eco, aveva ribadito che « la Frazione nel concetto del Legislatore è come l’immagine impicciolita del Comune, ma di per sé esistente e distinguibile dal Comune di cui fa parte » <sup>(77)</sup>.

Queste argomentazioni (che mirano evidentemente a delegittimare l’iniziativa di gruppi di particolari non coincidenti con omogenei nuclei amministrativi) mettono a nudo quello che è uno dei problemi principali: la rivendicazione di titolarità di diritti si basa su ragioni storiche, ma deve fare i conti a sua volta con delle discontinuità istituzionali e legislative. Diritti ed azioni (comprese quelle in giudizio) necessitano dunque di un costante aggiustamento, e questi esercizi di lettura di ragioni storiche alla luce del diritto positivo ottocentesco lo dimostrano. Mostrano an-

---

<sup>(77)</sup> La copia della sentenza da noi utilizzata è quella notificata il 19 maggio 1907 ad un membro della famiglia Rapuzzi (il documento è conservato dalla famiglia Casazza, eredi Rapuzzi).

che un'altra evidenza, ovvero che fino ad un certo punto sono i particolari stessi a muoversi in causa, qualificandosi come residenti (o domiciliati) e proprietari (o possidenti) del luogo di Casanova: una definizione che mostra come il riconoscimento locale dei diritti, così come la consuetudine agli usi, è legato anche all'appartenenza a precisi gruppi familiari — proprio come detto fin qui rispetto ai Biggi. Il problema andrà ulteriormente approfondito, ed anch'esso rientra in quell'opacità che caratterizzerà la documentazione prodotta a partire dagli anni Venti del Novecento con l'istituzione del Commissariato (in cui Casanova è presente come un soggetto giuridico definito) (78).

Altrettanto aperto è il problema del rapporto tra parrocchie, comuni e beni collettivi. La documentazione cui abbiamo appena accennato si ritrova anche, come si è detto, all'interno di un archivio parrocchiale (quello di Fontanigorda). Non è un caso: infatti è anche analizzando le fonti ecclesiastiche (archivi delle parrocchie, archivi diocesani) che è possibile comprendere la realtà di aggregazioni sociali su base territoriale che non sempre coincidono con le maglie amministrative, e che se mai talvolta ne anticipano i cambiamenti. Esse agiscono fino alla contemporaneità come un elemento giurisdizionale essenziale e legittimante, con implicazioni che riguardano la condivisione di beni collettivi su base territoriale. A dimostrarlo il ruolo spesso decisivo dei parroci nella loro gestione, oppure la trasformazione dei beni parrocchiali in beni frazionali (79). Ricerche condotte negli archivi parrocchiali di Casanova, Rovegno, Fontanigorda e di altri insediamenti compresi in quei comuni mostrano che le parrocchie (che vengono a volte identificate territorialmente con le frazioni) sono l'esito di processi dinamici, in cui sono centri culturali ancora non elevati a sede parrocchiale a fare da volano alla creazione di

---

(78) Un'altro fattore di opacità rispetto alla conformazione sociale e insediativa riguarda le frazioni in cui è articolata Casanova, che in queste cause non sembrano minimamente emergere, ma che pure, come accennato (vedi nota 8), non sono estranee alla regolazione sui diritti di accesso alle risorse.

(79) Come è stato scritto la parrocchia è il « primo livello territoriale della documentazione »: E. Grendi, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova, 1976, p. 4. Per una riflessione sul rapporto tra territorio, corpi sociali e organizzazione amministrativa cfr. V. Tigrino, *Riforme centrali e dinamiche locali. Accorpamenti di comuni in basso Piemonte nel periodo fascista*, in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, cit.

« nuovi » luoghi <sup>(80)</sup>. Lo esemplifica il modo in cui nelle memorie degli avvocati sollecitati nel 1926 si fa riferimento alla nascita della parrocchia di Fontanigorda come momento cruciale nella storia dei diritti di accesso alle terre contese: non solo perché tale creazione coinciderebbe con quella del comune, ma per i problemi che questo comporta rispetto alla divisione (non effettuata) delle terre contese.

La genesi di quella « produzione » di luoghi è però complessa, e avviene attraverso un intervento opaco (la nascita della parrocchia e del comune si sovrappongono), a partire da una situazione precedente in cui la circoscrizione civile non è delineata con precisione. Alcuni dei documenti provenienti dagli archivi delle parrocchie coinvolte sono interessanti in questo contesto perché affrontano il tema, e perché la loro redazione risale proprio agli anni delle dispute analizzate (gli anni Dieci e Venti del Novecento). Tra questi vi sono le « cronache » delle due parrocchie: la prima, di Casanova, che parte con il 1910, e quella di Fontanigorda, iniziata 6 anni più tardi.

Gli avvenimenti legati alla causa sono descritti diffusamente nella cronaca di Casanova, già a partire dal quadro storico iniziale (dove gli viene attribuita una importanza evidente) <sup>(81)</sup>: il « Chronicon » contiene una premessa storica in cui l'« aspra questione tra le due borgate » (« due fratelli gemelli » per interessi e legami) viene fatta risalire al 1740, e legata alla donazione effettuata dalla famiglia feudataria dei Doria a Casanova di quei « monti » che la circondano, « per l'uso del pascolo e del legnatico » (Riva, Sotto Ripa, Cifarco, Roccabruna, Monte Lupo). Il parroco ricostruisce l'iter della causa, per arrivare appunto ai primi anni Dieci, quando è in corso un tentativo di mediazione <sup>(82)</sup>. All'anno 1926 tuttavia egli è costretto a registrare la ria-

---

<sup>(80)</sup> L'esempio della costituzione nel Novecento della parrocchia di Loco, un'altra delle frazioni del comune di Rovigno, lo dimostra: anche qui abbiamo, come per Fontanigorda, la presenza di un nucleo insediativo preesistente che si qualifica con lo smembramento dal distretto della chiesa matrice, e con la ridefinizione di un bene — messo in — comune.

<sup>(81)</sup> Archivio Parrocchiale di San Pietro di Casanova, cartella decreti e carte antiche (che conserva anche documenti relativi al tentativo di distacco di Fontanigorda del 1763-64).

<sup>(82)</sup> Il riferimento è alla mediazione del 1913 (già richiamata alla nota 33) promossa dall'avvocato Giacobone, e per parte di Fontanigorda dall'avvocato Berna. Il par-

pertura della causa e l'intervento del Commissario (oltre che una campagna diffamatoria contro di lui animata da parte di Fontanigorda, evidentemente a seguito del suo coinvolgimento nel contenzioso).

Nell'analoga cronaca presente a Fontanigorda, che ha titolo identico, particolare attenzione è dedicata alla storia dell'origine della parrocchia. Questa è fatta risalire ad un decreto del vicario del vescovo di Tortona del 26 luglio 1798 (la notizia è inserita nella prima pagina, datata 1916). Tale cronologia è la medesima riportata anche in una storia delle parrocchie della diocesi di Bobbio edita in quegli anni, che il parroco si premura di inserire nel proprio registro<sup>(83)</sup>. In quest'ultima però si insiste sul carattere illegittimo della decisione che prende il governo provvisorio della Repubblica Ligure (« eccedendo ne' suoi limiti »: la polemica è evidentemente rispetto al fatto che la decisione è presa superando le prerogative del vescovo), nel momento in cui questo, anticipando gli organi ecclesiastici, concede il 21 ottobre 1797 il decreto di smembramento<sup>(84)</sup>. La stampa sostiene che l'atto « fu cosa illegalissima », e che la discussione intorno alla sua legittimità (sollevata anche attraverso ricorsi da parte di Casanova) restò in un certo senso sospesa, mentre la diocesi di Tortona veniva nel frattempo sciolta, e le parrocchie accorpate a quella di Casale<sup>(85)</sup>. A dimostrarlo si suggerisce il fatto che Fontanigorda

---

roco indica anche che, dopo la sentenza del 1840, si sarebbe instaurato un temporaneo accordo attraverso un affitto « per poche lire » pagato dagli uomini di Fontanigorda per i pascoli a loro necessari.

<sup>(83)</sup> L'opuscolo è intitolato "Pieve di Rovegno - Parrocchia di Fontanigorda", ed è un estratto a stampa dagli *Appunti di storia ecclesiastica bobbiense*, Bobbio: tip. Baldini e Foppiani, 1922. Le due copie presenti nell'archivio parrocchiale di Fontanigorda presentano evidenti errori di composizione nella stampa; con lo stesso testo le pagine vengono ripubblicate anche in *Raccolta di memorie per la storia ecclesiastica diocesana di Bobbio - Parte II. Pieve e parrocchie della diocesi*, f. I, Saronno: Tipografia dell'Orfanotrofio, 1927, p. 23 ss.

<sup>(84)</sup> Ad esso segue l'impegno degli uomini di Fontanigorda a pagare il parroco 800 lire. Se ne ha riscontro anche in Archivio parrocchiale di Fontanigorda, f. « carte varie », « congrua per il novello parroco di Fontanigorda », obbligazione del 16 ottobre 1797, datata « nella villa di Fontanigorda »: la decisione è presa « essendo vero, e verissimo, che questo popolo di Fontanigorda, e ville annesse, abbi ottenuto a sua richiesta dal Governo Provvisorio di Genova decreto d'essere smembrato, e separato, con farsi Parrocchia, questo luogo di Fontanigorda, indipendente da quella di Casanova ».

<sup>(85)</sup> La data del 1797 verrà poi indicata come quella in cui a tutti gli effetti inizia la storia autonoma della parrocchia (e del comune), anche e soprattutto nella vita

ebbe un semplice reggente fino al 1810, e che, ricostituita la diocesi di Bobbio e passatevi queste parrocchie la questione riermerse: la matrice (Casanova) si rivolse di nuovo alla Sacra congregazione del concilio, senza riuscire ad evitare però la conferma dello smembramento (la bolla di nuova nomina del parroco arriverà anzi proprio dalla dataria apostolica nel 1819). La stampa informa inoltre che lo smembramento è l'esito di una lunga lite risalente alla metà del Settecento, che culmina nel 1764 con un parere negativo della Sacra Congregazione romana rispetto all'erezione della parrocchia in *Fontis Voracis*, ma con la concessione di una vicecura, che segue di due decenni una prima, importante decisione che imponeva al parroco di Casanova di tenere messa a Fontanigorda per due domeniche ogni mese (una decisione « per le differenze vertenti tra i popoli di questa parrocchia »).

Le vicende ricostruite in queste pubblicazioni — che assumono come visto una evidente importanza nella causa che si andrà a discutere da lì a poco — vengono riprese nel *Chronicon* di Fontanigorda<sup>(86)</sup>, con qualche lieve ma non irrilevante differenza: ad esempio il « dubbio » sulla legittimità della fondazione della parrocchia non è sollevato (e la sua datazione è fatta risalire al 1798, ovvero solo al decreto vescovile)<sup>(87)</sup>, forse perché a livello locale si ha coscienza di quanto tale data sia fondante — e legittimante — nella storia dei rapporti con Casanova. Storia nella quale la causa sulla selva la fa naturalmente da padrone: all'anno 1925 è registrata dal parroco la « ripresa delle ostilità tra Casanova e Fontanigorda per la lite della selva di Roccabruna », e nel 1932, peraltro con 2 anni di ritardo, « l'esito disastroso (in Cassazione) della lite dei Monti tra questo paese e Casanova »<sup>(88)</sup>.

---

« pubblica » locale. Cfr. ad es. Archivio della Parrocchia di Fontanigorda, f. « Sentenze », « Celebrazione per il centenario della creazione della parrocchia di Fontanigorda, 21 ottobre 1897 ».

<sup>(86)</sup> La datazione suggerirebbe che il *Chronicon* (la cui relazione inizierebbe nel 1916) sia la fonte della stampa; tuttavia non è da escludere che la redazione di alcune « annate » e di alcuni avvenimenti sia inserita successivamente.

<sup>(87)</sup> Il testo comunque rileva il problema, poiché si interroga sulla mancanza di un titolare nella serie dei parroci fino al 1810.

<sup>(88)</sup> Anche la datazione (apparentemente errata) della decisione in Cassazione della causa solleva dubbi sulle tempistiche di registrazione dei fatti. Il riferimento al 1926

L'analisi di questa documentazione parrocchiale, ricca quanto frammentaria, non fa che confermare il dinamismo della località che, attraverso percorsi che è impossibile leggere attraverso le categorie dicotomiche del secolare/ecclesiastico, si costruisce incessantemente fino alla contemporaneità.

Questo era d'altronde il presupposto da cui abbiamo deciso di muovere, e che nel testo abbiamo provato ad affrontare su differenti piani; da una delimitazione ristrettissima nello spazio (una « selva ») e nel tempo (una stagione), abbiamo provato a ragionare su categorie generali, misurandole su una cronologia più estesa — che è poi quanto fanno le stesse fonti del 1926 —, per individuare il modo in cui le parole e le cose vengono messe in rapporto da chi le dice e chi le pratica. Ne è emerso come punto essenziale la discontinuità nelle pratiche e quella nell'uso delle categorie che le definiscono, e che definiscono la loro legittimità; una constatazione che costringe a valutare con attenzione il contesto — fisico oltre che documentario — in cui ogni categoria ed ogni oggetto vengono « prodotti ».

Proprio l'individuazione di un altro processo di produzione, quello dei « luoghi » (le borgate, le ville, le parrocchie ed i comuni protagonisti in queste pagine), ha permesso di seguire una delle tante possibili chiavi di lettura di una storia delle risorse collettive che, come abbiamo cercato di dimostrare, necessita di prospettive differenti e a volte inaspettate per essere scritta.

---

segnala, come detto (nota 19), che le « ostilità ebbero origine dalla vendita del soprasuolo delle parti di selva che l'antica transazione tra questi due paesi assegnava a quei di Fontanigorda fatta da parte di quei di Casanova ».